

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Abrogazione
voucher



Bandi e finanziamenti

Bando "Turismo
e attrattività"



Ambiente Politiche energetiche

Miscela
pericolosa



Commercio estero

Depositi
Iva



Tributario

Spesometro
Liquidazioni periodiche Iva



Formazione e studi

L'impatto
del credit crunch



Legale

Black Friday
per la Lombardia



**Unione
CONFCOMMERCIO**
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 285 - Maggio 2017 - Anno LVIII Una copia € 0,568



Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Abrogazione voucher. Alternative	Pag. 1
▶ Modello UniEmens. Elemento "forza aziendale"	Pag. 4
▶ Incentivo occupazione giovani.	Pag. 6
▶ Fis. Chiarimenti.	Pag. 7
▶ Videosorveglianza. Nuovi modelli	Pag. 8
▶ Flussi di ingresso 2017. Ripartizione territoriale quote	Pag. 9
▶ Aec agenti e rappresentanti di commercio. Adeguamenti	Pag. 16

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Infortunio in itinere.	Pag. 18
-------------------------------	---------

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Licenziamento per giusta causa.	Pag. 18
--	---------

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Abrogazione dei voucher e strumenti di flessibilità

A seguito dell'abrogazione del lavoro accessorio (voucher) i buoni richiesti fino al 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Il Ministero del Lavoro con nota del 21 marzo 2017 ha chiarito che nel periodo transitorio, l'utilizzo dei voucher deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste dalle norme abrogate. ▶



Con l'abrogazione del lavoro accessorio l'unico strumento flessibile per le aziende che consente di far fronte a picchi dell'attività lavorativa è il lavoro intermittente - cosiddetto a chiamata, disciplinato dagli art. 13 e seguenti del Dlgs n. 81/2015.

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente per le attività indicate nel Rd n. 2657/1923 (requisito oggettivo, senza limiti di età), quali ad esempio commessi di negozio, addetti ai centralini telefonici, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici.

Indipendentemente dal requisito oggettivo può essere concluso con lavoratori che abbiano i seguenti requisiti soggettivi:

- meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno;
- più di 55 anni.

Il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale limite non si applica per i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo.

Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'Ispettorato territoriale del lavoro - Itl - competente per territorio, mediante il sito internet www.cliclavoro.it, posta elettronica certificata, tramite app Lavoro intermittente o sms esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

► **DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.**

(omissis)

Sezione II LAVORO INTERMITTENTE

Articolo 13

Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente

1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi pre-determinati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

4. Nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.

5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 14***Divieti*

1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Articolo 15*Forma e comunicazioni*

1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

- a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;
- b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
- d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
- e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 16*Indennità di disponibilità*

1. La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

3. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.



5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.

Articolo 17

Principio di non discriminazione

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Articolo 18

Computo del lavoratore intermittente

1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

(omissis)

Modalità di compilazione dell'elemento "forza aziendale" del modello UniEmens

L'Inps, con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017, fornisce istruzioni relativamente alla compilazione dell'elemento obbligatorio, del modello UniEmens, "ForzaAziendale".

In tale campo deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti, compresi quelli non retribuiti, a tempo pieno e a tempo parziale, calcolati in proporzione all'orario svolto, mentre non devono essere indicati i lavoratori autonomi.

In particolare, l'Istituto ha evidenziato che i lavoratori intermittenti devono essere computati nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, prendendo a riferimento il semestre precedente al mese di competenza della denuncia UniEmens, mentre non vanno considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

Invece, devono essere esclusi sia dall'elemento obbligatorio "ForzaAziendale" che dall'elemento obbligatorio "NumLavoratori", i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.



- MESSAGGIO INPS n. 1092 del 9.3.2017. Istruzioni nella compilazione del modello UniEmens. Modalità di compilazione dell'elemento "forza aziendale". Chiarimenti.

1. Lavoratori autonomi esposti in UniEmens

Come riportato nel documento tecnico UniEmens, nell'elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Si precisa che in tale elemento non devono essere indicati i lavoratori autonomi.

In particolare, si pone l'attenzione sui lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo. Infatti, nonostante nel settore dello spettacolo il lavoratore autonomo sia, per previsione legislativa e prassi costante, considerato alla stregua del lavoratore subordinato (cfr. circolare n. 154/2014), tale equiparazione, prevista in riferimento alle disposizioni applicabili per il calcolo dei contributi previdenziali, non può essere estesa in relazione all'inserimento degli stessi nel computo della media occupazionale. Il computo dei lavoratori nell'organizzazione aziendale si riferisce, infatti, soltanto ai soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato (2094 cc) e, nell'ambito delle singole tipologie contrattuali, la legge stabilisce specifici criteri di computo (es. part-time, tempo determinato).

Analoga disciplina riguarda anche i lavoratori sportivi professionisti, assicurati all'Inps a prescindere dalla natura, autonoma o subordinata del rapporto di lavoro.

Non devono, pertanto, essere indicati nell'elemento obbligatorio <ForzaAziendale> i lavoratori con le seguenti qualifiche:

Qualifica1	Descrizione
S	Lavoratore autonomo dello spettacolo
U	Lavoratore autonomo sportivo professionista

Per quanto concerne, invece, il settore marittimo, si rappresenta che sono, analogamente, da escludere dall'elemento obbligatorio <ForzaAziendale> l'armatore ed il proprietario-armatore imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, denunciati con <Tipo contribuzione> 73 (cfr. circolare n. 56/1988).

Viceversa, i lavoratori in questione seguiranno ad essere indicati nell'elemento obbligatorio <NumLavoratori> che indica il numero lavoratori occupati.

Per completezza, si evidenzia che tali lavoratori non devono essere ricompresi ai fini del computo del livello dimensionale dal quale dipende l'applicabilità delle disposizioni di legge di cui alla cassa integrazione guadagni straordinaria e dai fondi di solidarietà ex titoli I e II del Dlgs. n. 148/2015.

2. Lavoratori intermittenti

Con riferimento al lavoratore intermittente, si fa presente che l'articolo 18 del Dlgs n. 81/2015 prevede espresse modalità di computo. Nello specifico, la norma dispone che, "ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente sia computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre"; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

Specifiche istruzioni in merito alle modalità di compilazione delle denunce mensili sono state fornite con circolare n. 17/2006, in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003. Tali disposizioni si intendono integralmente richiamate.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione sopra citata è necessario fare riferimento al semestre precedente al mese di competenza della denuncia UniEmens.

Ad esempio, per la determinazione della forza aziendale da esporre nel modello UniEmens avente come periodo di competenza gennaio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre luglio 2016 –



dicembre 2016; per l'UniEmens avente come periodo di competenza febbraio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre agosto 2016 – gennaio 2017.

3. Percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito

Sempre ai fini della corretta compilazione dall'elemento <ForzaAziendale>, si rammenta che i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito – riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo – erogato dai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del citato Dlgs n. 148/2015 sono da escludere dall'elemento medesimo.

Come noto, l'assegno di cui si tratta viene erogato, mensilmente, dalla cessazione del rapporto di lavoro del soggetto interessato e fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per l'accesso alla pensione.

Per le medesime motivazioni, devono essere esclusi dall'elemento obbligatorio <ForzaAziendale>, i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter 1, della L n. 92/2012.

Tali soggetti non devono essere indicati nemmeno nell'elemento obbligatorio <NumLavoratori> riferito al numero lavoratori occupati.

A margine di quanto sopra, si evidenzia, in conclusione, che le precisazioni di cui al presente messaggio sono da intendersi sostitutive delle istruzioni fornite, in merito all'elemento obbligatorio in trattazione, con il documento tecnico per la compilazione del flusso UniEmens attualmente disponibile sul sito dell'Istituto che è in corso di aggiornamento.

On-line i moduli per la fruizione dell'incentivo occupazione giovani

L'Inps, con messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017, informa che, a decorrere dal 15 marzo 2017, all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", presente sul sito internet dell'Istituto, sono disponibili i moduli di istanza on-line "OCC.GIOV." per l'inoltro, da parte dei datori di lavoro privati che assumono, senza esservi tenuti, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (cosiddetti Neet), che si registrano al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle relative risorse (Lavoronews n. 19/2017).

Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017 e la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

► MESSAGGIO Inps n. 1171 del 15-3-2017. Circolari n. 40 del 28 febbraio 2017 e n. 41 del 1° marzo 2017. Rilascio dei moduli di comunicazione on-line per la fruizione dell'incentivo "Occupazione giovani" e dell'incentivo "Occupazione Sud".

Con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 e la circolare n. 41 del 1° marzo 2017 sono state fornite le indicazioni per l'applicazione degli incentivi all'assunzione di lavoratori registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" e di soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 150/2015 effettuate in Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", rispettivamente previsti dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 394 del 2 dicembre 2016 e successive rettifiche e dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche.

**Sindacale / Sicurezza sul lavoro**

Con il presente messaggio, si comunica che, a decorrere dal 15 marzo 2017, all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", presente sul sito internetwww.inps.it, saranno resi disponibili i moduli di istanza on-line "OCC.GIOV." e "B.SUD" per l'inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi.

Come illustrato più estesamente nelle circolari citate, le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio dei moduli non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. Tale elaborazione riguarderà sia le istanze cui si applica il criterio speciale di priorità secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione sia le istanze cui si applica il criterio generale di priorità secondo l'ordine cronologico di invio dell'istanza stessa.

Pertanto - in conformità alle indicazioni contenute nelle suddette circolari - le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 (rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio del modulo) dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà, tuttavia, effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata di cui sopra, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata, a seguito dell'elaborazione da parte dell'Istituto, venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo - entro sette giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto, il datore di lavoro, inoltre, avrà l'onere di comunicare - a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determinerà l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra richiesta.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma verrà accolta riceverà l'indicazione - all'interno dello stesso modulo di conferma dell'istanza - della misura massima complessiva dell'incentivo spettante, incrementata, al fine di gestire eventuali aumenti della retribuzione nel corso del rapporto agevolato, del 5%.

L'agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli) a partire dal mese di competenza aprile 2017, secondo le indicazioni già contenute nelle circolari n. 40/2017 e 41/2017.

Chiarimenti Inps inerenti le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (Fis)

L'Inps, con messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, fornisce precisazioni in merito ai termini di presentazione delle domande relative all'assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale (Lavoronews n. 65/2016).



La norma prevede che le istanze di accesso all'assegno di solidarietà garantite dal Fis siano presentate in via telematica all'Inps entro sette giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell'attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Tali termini hanno natura ordinatoria.

Conseguentemente, l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda e saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili.

► **MESSAGGIO Inps n. 1133 del 13.3.2017. Fondo di integrazione salariale (Fis) – Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.**

Con la circolare n. 176/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (Fis).

L'analisi della disciplina relativa all'assegno di solidarietà garantito dal Fis, contenuta nell'art. 31 del decreto legislativo n. 148/2015 e nell'art. 6 del D.l. n. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all'ipotesi di presentazione tardiva dell'istanza, a seguito delle quali è stato richiesto un intervento chiarificatore al Ministero.

Le disposizioni normative sopra citate prevedono che le istanze di accesso all'assegno di solidarietà garantite dal Fis siano presentate in via telematica all'Inps entro sette giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell'attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502 del 3 marzo, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest'ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell'attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà.

Tutela dati personali - Nuovi modelli per la richiesta di installazione di impianti di videosorveglianza

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nella sezione modulistica del proprio sito (<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Nuovi-modelli-videosorveglianza.aspx>) i nuovi modelli per la richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.



Ripartizione territoriale quote per l'ingresso di lavoratori non comunitari

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6 del 22 marzo 2017, comunica l'attribuzione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2017, previste dal Dpcm 13 febbraio 2017 (Lavoronews n. 22/2017).

La quota di ingressi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, è pari a 13.850 unità. La quota complessiva è così ripartita:

- **500** lavoratori stranieri, non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- **100** lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- **2.400** lavoratori autonomi.

Le restanti 10.850 quote vengono riservate a coloro che intendano convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.

Le domande saranno trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 9.00 del 20 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2017.

► **CIRCOLARE n. 6 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 marzo 2017. Attribuzione territoriale delle quote di cui agli articoli 2 e 4 del Dpcm 13 febbraio 2017 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2017" (Gu n. 60 del 13.3.2017)**

Si fa seguito alla circolare congiunta di questa amministrazione con il Ministero dell'Interno dell'08 marzo 2017 relativa al Dpcm in oggetto, reperibile sul sito web istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ⁽¹⁾, per attribuire a livello territoriale le quote per lavoro subordinato e autonomo, direttamente sul sistema informatizzato Silen e contestualmente all'adozione della presente circolare, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

In particolare, relativamente alle quote previste all'art. 2 commi 4 e 5 del decreto in oggetto destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, si procede ad una provvisoria ripartizione territoriale di 4.604 quote (vedi Allegato 1), tenuto conto dei pareri positivi rilasciati a valere sul precedente decreto flussi.

Con riferimento all'assegnazione delle n. 500 quote previste all'articolo 2, comma 2 del citato decreto, riservate ad ingressi di lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei paesi di origine (ex art. 23 del Tui), come indicato nella circolare congiunta dell'8 marzo 2017, nell'ipotesi di riscontro positivo da parte dell'Ufficio territoriale competente questa Direzione generale provvederà ad assegnare, su richiesta, la relativa quota tramite il sistema informatizzato Silen.

Le quote previste dall'articolo 2, comma 3 (n. 100 ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile), come già avvenuto nel passato, non vengono ripartite a livello territoriale e restano nella disponibilità di questa Direzione generale, che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli sportelli unici per l'immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dagli Uffici territoriali.

Con riguardo alle quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale, previste dall'articolo 4 del citato Dpcm (17.000 unità di cui 2.000 pluriennali), viene effettuata una prima ripartizione territoriale di n. 11.626 quote (di cui n. 841 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), come da tabella allegata (vedi Allegato 2), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali.

Nota

(1) http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/documents/2017/circolare_fluissi_2017.pdf

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Come da prassi consolidata nell'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote attribuite a livello provinciale gli Uffici territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione.

Procedure di chiusura flussi

Si rende noto che, con riferimento ai decreti flussi per l'anno 2014 (Dpcm 12.3.2014 e Dpcm 11.12.2014), le quote non impegnate dagli Uffici territoriali entro il 30 aprile 2017 saranno azzerate nel sistema informatizzato Silen, d'intesa con il Ministero dell'Interno.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione -- Div. III

All.1

D.P.C.M. 13.02.2017 – Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2017 - Ripartizione quote.

Abruzzo	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Chieti - Pescara (sede Chieti)	3	0	2	0	0
L'Aquila	2	3	0	0	0
Chieti - Pescara (sede Pescara)	12	4	1	0	0
Teramo	31	1	2	1	0
Totale	48	8	5	1	0

Basilicata	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Potenza - Matera (sede Matera)	18	0	1	0	0
Potenza - Matera (sede Potenza)	43	1	0	0	0
Totale	61	1	1	0	0

Calabria	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Catanzaro	29	1	0	0	0
Cosenza	1	3	0	14	0
Crotone	1	0	0	0	0
Reggio Calabria	18	8	2	0	0
Vibo Valentia	5	2	0	0	0
Totale	54	14	2	14	0

Campania	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Avellino	0	0	0	0	0
Benevento	13	1	0	0	0
Caserta	1	2	0	0	0
Napoli	16	37	12	0	0
Salerno	19	4	2	0	0
Totale	49	44	14	0	0

Emilia Romagna	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bologna	24	58	10	2	0
Ferrara - Rovigo (sede Ferrara)	4	12	0	0	0
Ravenna - Forlì-Cesena (sede Forlì Cesena)	96	29	2	0	0
Modena	37	69	6	1	0
Parma - Reggio Emilia (sede Parma)	4	19	0	0	0
Piacenza	80	11	2	1	0
Ravenna - Forlì-Cesena (sede Ravenna)	58	7	0	0	0
Parma - Reggio Emilia (sede Reggio Emilia)	4	6	2	0	0
Rimini	66	16	5	1	0
Totale	373	227	27	5	0

Friuli Venezia Giulia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Gorizia	3	6	1	0	1
Pordenone	28	2	0	0	0
Trieste	4	15	1	3	0
Udine	22	9	2	2	0
Totale	57	32	4	5	1

Lazio	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Frosinone	2	1	0	0	0
Latina	105	3	0	0	0
Terni - Rieti (sede Rieti)	12	1	0	0	0
Roma	113	281	7	4	0
Viterbo	13	6	2	1	0
Totale	245	292	9	5	0

Liguria	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Genova	13	95	6	4	0
Imperia	33	0	1	0	0
La Spezia	1	4	0	0	0
Savona	41	1	1	0	0
Totale	88	100	8	4	0

Lombardia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bergamo	6	17	4	0	0
Brescia	0	8	1	1	0
Corno - Lecco (sede Como)	1	11	0	1	3
Cremona	2	6	0	2	0
Como - Lecco (sede Lecco)	0	6	0	1	0
Milano - Lodi (sede Lodi)	0	1	1	0	0
Mantova	13	3	3	0	0
Milano - Lodi (sede Milano)	10	515	17	256	3
Pavia	13	32	3	4	2
Sondrio	9	0	0	0	0
Varese	2	20	3	3	0
Totale	56	619	32	268	8

Marche	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Ancona	10	11	1	1	0
Ascoli Piceno	24	7	0	1	0
Macerata	10	7	0	1	0
Pesaro Urbino	9	3	0	1	0
Totale	53	28	1	4	0

Molise	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Campobasso - Isernia (sede Campobasso)	2	0	0	0	0
Campobasso - Isernia (sede Isernia)	6	1	0	0	0
Totale	8	1	0	0	0

Piemonte	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Asti - Alessandria (sede Alessandria)	13	6	1	0	0
Asti - Alessandria (sede Asti)	21	2	0	0	0
Biella - Vercelli (sede Biella)	2	1	0	0	0
Cuneo	101	12	2	0	0
Novara - Verbania C.O. (sede Novara)	10	4	1	0	0
Torino	26	123	2	15	1
Novara - Verbania C.O. (sede Verbania C.O.)	0	1	1	1	0
Biella - Vercelli (sede Vercelli)	2	2	0	0	0
Totale	175	151	7	16	1

Puglia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bari	2	13	1	0	0
Brindisi	9	3	0	1	0
Foggia	30	0	1	0	0
Lecce	55	4	0	4	0
Taranto	8	0	1	0	0
Totale	104	20	3	5	0

Sardegna	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Cagliari - Oristano (sede Cagliari)	5	2	1	0	0
Nuoro	3	0	0	0	0
Cagliari - Oristano (sede Oristano)	0	0	0	0	0
Sassari	1	1	0	0	0
Totale	9	3	1	0	0

Sicilia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Agrigento	1	0	0	0	0
Caltanissetta	0	0	0	0	0
Catania	0	3	0	1	0
Enna	7	0	0	0	0
Messina	3	4	0	1	0
Palermo	2	0	0	1	0
Ragusa	3	3	2	0	0
Siracusa	1	0	0	0	0
Trapani	25	1	0	0	0
Totale	42	11	2	3	0

P.A. Bolzano	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bolzano	18	5	0	0	0
Totale	18	5	0	0	0

Umbria	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Perugia	41	20	1	14	0
Terni - Rieti (sede Terni)	35	6	0	3	0
Totale	76	26	1	17	0

Valle d'Aosta	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Aosta	10	0	1	0	0
Totale	10	0	1	0	0

Toscana	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Arezzo	33	9	1	0	0
Firenze	31	150	6	27	1
Grosseto	1	1	0	0	0
Livorno - Pisa (sede Livorno)	22	5	1	0	0
Lucca - Massa Carrara (sede Lucca)	12	7	3	2	0
Lucca - Massa Carrara (sede Massa Carrara)	3	1	0	1	0
Livorno - Pisa (sede Pisa)	7	13	1	1	0
Prato - Pistoia (sede Pistoia)	30	4	8	0	0
Prato - Pistoia (sede Prato)	0	5	1	0	0
Siena	28	37	0	1	0
Totale	167	232	21	32	1

P.A. Trento	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Trento	47	18	0	2	0
Totale	47	18	0	2	0

Veneto	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Belluno	19	1	3	0	0
Padova	40	51	4	3	0
Ferrara - Rovigo (sede Rovigo)	92	2	1	0	0
Treviso	20	11	3	0	0
Venezia	4	24	4	2	0
Verona	171	22	8	0	0
Vicenza	10	6	0	0	0
Totale	356	117	23	5	0



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione -- Div. III

D.P.C.M. 13.02.2017 – Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2017 - Ripartizione quote.

Al. 2

Abruzzo	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Chieti - Pescara (sede Chieti)	60	5
L'Aquila	10	10
Chieti - Pescara (sede Pescara)	40	10
Teramo	70	0
Totale	180	25

Basilicata	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Potenza - Matera (sede Matera)	75	4
Potenza - Matera (sede Potenza)	100	1
Totale	175	5

Calabria	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Catanzaro	30	0
Cosenza	60	10
Crotone	5	5
Reggio Calabria	150	0
Vibo Valentia	15	1
Totale	260	16

Campania	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Avellino	20	0
Benevento	25	0
Caserta	50	0
Napoli	300	10
Salerno	200	20
Totale	595	30

Emilia Romagna	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bologna	60	20
Ferrara - Rovigo (sede Ferrara)	70	15
Ravenna - Forlì-Cesena (sede Forlì Cesena)	280	10
Modena	80	15
Parma - Reggio Emilia (sede Parma)	20	0
Piacenza	175	10
Ravenna - Forlì-Cesena (sede Ravenna)	270	10
Parma - Reggio Emilia (sede Reggio Emilia)	16	0
Rimini	350	50
Totale	1.321	130

Friuli Venezia Giulia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Gorizia	15	5
Pordenone	120	15
Trieste	15	5
Udine	100	25
Totale	250	50

Lazio	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Frosinone	30	0
Latina	30	0
Terni - Rieti (sede Rieti)	40	0
Roma	1.000	20
Viterbo	65	0
Totale	1.165	20

Liguria	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Genova	45	0
Imperia	60	0
La Spezia	26	5
Savona	5	0
Totale	136	5

Emilia Romagna	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bologna	60	20
Ferrara - Rovigo (sede Ferrara)	70	15
Ravenna - Forlì-Cesena (sede Forlì Cesena)	280	10
Modena	80	15
Parma - Reggio Emilia (sede Parma)	20	0
Piacenza	175	10
Ravenna - Forlì-Cesena (sede Ravenna)	270	10
Parma - Reggio Emilia (sede Reggio Emilia)	16	0
Rimini	350	50
Totale	1.321	130

Lazio	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Frosinone	30	0
Latina	30	0
Terni - Rieti (sede Rieti)	40	0
Roma	1.000	20
Viterbo	65	0
Totale	1.165	20

Lombardia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bergamo	16	0
Brescia	10	0
Como - Lecco (sede Como)	10	0
Cremona	25	5
Como - Lecco (sede Lecco)	13	0
Milano - Lodi (sede Lodi)	10	0
Mantova	0	0
Milano - Lodi (sede Milano)	10	0
Pavia	35	0
Sondrio	40	0
Varese	10	0
Totale	179	5

Piemonte	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Asti - Alessandria (sede Alessandria)	100	0
Asti - Alessandria (sede Asti)	200	0
Biella - Vercelli (sede Biella)	10	5
Cuneo	1.100	0
Novara - Verbania C.O. (sede Novara)	15	0
Torino	150	0
Novara - Verbania C.O. (sede Verbania C.O.)	5	0
Biella - Vercelli (sede Vercelli)	5	5
Totale	1.585	10

Friuli Venezia Giulia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Gorizia	15	5
Pordenone	120	15
Trieste	15	5
Udine	100	25
Totale	250	50

Liguria	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Genova	45	0
Imperia	60	0
La Spezia	26	5
Savona	5	0
Totale	136	5

Marche	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Ancona	28	3
Ascoli Piceno	90	2
Macerata	21	5
Pesaro Urbino	16	5
Totale	155	15

Molise	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Campobasso - Isernia (sede Campobasso)	120	0
Campobasso - Isernia (sede Isernia)	50	0
Totale	170	0

Puglia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bari	500	0
Brindisi	150	10
Foggia	150	0
Lecce	280	0
Taranto	60	0
Totale	1.140	10

Sardegna	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Cagliari - Oristano (sede Cagliari)	20	2
Nuoro	18	0
Cagliari - Oristano (sede Oristano)	25	0
Sassari	10	5
Totale	73	7

Sicilia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Agrigento	5	0
Caltanissetta	0	0
Catania	3	0
Enna	5	0
Messina	4	0
Palermo	5	0
Ragusa	2	0
Siracusa	3	0
Trapani	45	0
Totale	72	0

P.A. Bolzano	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bolzano	400	50
Totale	400	50

Valle d'Aosta	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Aosta	25	3
Totale	25	3

Umbria	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Perugia	150	0
Terni - Rieti (sede Terni)	50	0
Totale	200	0

Toscana	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Arezzo	75	10
Firenze	55	5
Grosseto	0	0
Livorno - Pisa (sede Livorno)	50	0
Lucca - Massa Carrara (sede Lucca)	35	0
Lucca - Massa Carrara (sede Massa Carrara)	6	0
Livorno - Pisa (sede Pisa)	60	0
Prato - Pistoia (sede Pistoia)	60	5
Prato - Pistoia (sede Prato)	12	0
Siena	90	0
Totale	443	20

P.A. Trento	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Trento	1.500	100
Totale	1500	100

Veneto	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Belluno	44	0
Padova	85	40
Ferrara - Rovigo (sede Rovigo)	130	0
Treviso	40	0
Venezia	150	0
Verona	300	300
Vicenza	12	0
Totale	761	340



Aec - Agenti e rappresentanti di commercio - Adeguamenti

Il 29 marzo scorso è stato sottoscritto tra Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, e Fnaarc, Filcams-Cgil, Fisascac-Cisl, UilTucs-Uil, Fiarc, Ugl Terziario, Usarci, un accordo, che introduce alcune modifiche al vigente Aec 29 febbraio 2009.

Nel merito, tale accordo, in vigore dal 1 aprile, prevede:

Indennità suppletiva di clientela

A seguito dell'entrata in vigore della riforma Fornero sulle pensioni, che ha introdotto l'istituto della pensione anticipata, si è convenuto sull'opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e dall'Enasarco.

Pertanto, viene modificato l'art. 13, paragrafo II, terzo capoverso dell'Aec vigente prevedendo che l'indennità suppletiva di clientela sarà corrisposta, ferme restando le condizioni previste, anche in caso di dimissioni dell'agente dovute a "conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o Ape Enasarco e/o Inps".

Commissione paritetica

Le parti hanno ritenuto di costituire una Commissione paritetica per effettuare un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del mercato dell'intermediazione commerciale e approfondire tematiche quali la formazione professionale degli agenti, quale leva per incrementare il ruolo professionale degli stessi e la competitività delle case mandanti.

Tale Commissione terminerà i propri lavori il 31 ottobre 2018.

Procedure per il rinnovo

È stato convenuto dalle parti che, a causa del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del paese, le procedure per il rinnovo dell'Aec vigente si avvieranno solo dopo che sarà trascorso il periodo dei lavori della Commissione paritetica, quindi successivamente al 31 ottobre 2018.

- **ACCORDO** tra Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, e Fnaarc, Filcams-Cgil, Fisascac-Cisl, UilTucs-Uil, Fiarc, Ugl Terziario, Usarci del 29 marzo 2017. **Adeguamenti del vigente Aec 29 febbraio 2009.**

Premesso che

- successivamente alla sottoscrizione del vigente Aec sono intervenute modifiche legislative in materia pensionistica;
- le parti convengono sull'opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e dall'Enasarco;
- il ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, quali collaboratori indispensabili delle case mandanti una delle leve strategiche per affrontare le sfide di competitività presenti nel mercato;
- a fronte del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le parti condividono la necessità di effettuare un percorso di analisi e approfondimento sugli specifici ambiti di operatività del mercato dell'intermediazione commerciale.

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo II) Indennità suppletiva di clientela, terzo capoverso, è sostituito dal seguente.

**Sindacale / Sicurezza sul lavoro**

“L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente dovute a:

- invalidità permanente e totale;
- per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
- conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o Ape Enasarco e/o Inps;
- per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 cc);
- in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.

Articolo 2

Le parti costituiranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo una Commissione paritetica finalizzata a un approfondimento dei temi richiamati nell'Aec 2009, anche con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale.

La Commissione terminerà i lavori il 31 ottobre 2018.

Articolo 3

Il presente accordo modificativo dell'Aec 16 febbraio 2009 entrerà in vigore il 1° aprile 2017.

Le parti, per consentire lo svolgimento dell'attività della Commissione di cui al precedente art. 2, concordano che l'avvio delle procedure di rinnovo decorrerà, in deroga ai termini di preavviso di cui all'art. 23 del vigente Aec, dalla conclusione dei lavori della Commissione.

In ogni caso, il mancato avvio di tali procedure entro il 28 febbraio 2019, comporterà l'applicazione dell'articolo 23 del vigente Aec in materia di tacito rinnovo.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 285 -maggio 2017
anno LVIII

**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri**

**REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PROPRIETÀ'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PER LA PUBBLICITÀ'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372**

**AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957**

Una copia euro 0,568



COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Infortunio in itinere

- Cass. sez. lav. 7 luglio 2016, n. 13882 (da Dir.&Prat.Lav. n. 3/17, pag. 198). **Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere ex art. 12 Dlgs n. 38/2000, costituisce occasione di lavoro, rilevante ai sensi dell'art. 2, Dpr n. 1124/1965, una riunione promossa dal datore di lavoro presso la propria sede e avente a oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, sicché la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi a tale riunione deve ritenersi riferibile al lavoro, senza che assuma alcuna rilevanza che lo stesso vi abbia partecipato in qualità di sindacalista, usufruendo di un permesso sindacale retribuito, in quanto i lavoratori che svolgono attività sindacale come Rsa, Rsu o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre assicurati ex artt. 4 e 9, Dpr n. 1124/1965, dovendosi soltanto verificare in concreto l'ambito di operatività della tutela.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per giusta causa

- Cass. sez. lav. 15 luglio 2016, n. 14581 (da Dir.&Prat.Lav. n. 3/17, pag. 202). **Il comportamento del lavoratore, responsabile di un ufficio postale, che indebitamente effettuò il prelievo di una somma dal libretto di risparmio di una cliente configura l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario e, pertanto, legittima il licenziamento per giusta causa.**

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
Livello	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

**Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016**

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.159,15		2.159,15
B	1.999,42		1.999,42
1	1.863,27		1.863,27
2	1.703,52		1.703,52
3	1.606,97		1.606,97
4	1.516,59		1.516,59
5	1.422,77		1.422,77
6 s	1.368,29		1.368,29
6	1.342,89		1.342,89
7	1.264,50		1.264,50

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.146,79		2.146,79
B	1.988,18		1.988,18
1	1.852,04		1.852,04
2	1.693,98		1.693,98
3	1.598,54		1.598,54
4	1.509,29		1.509,29
5	1.416,02		1.416,02
6 s	1.362,10		1.362,10
6	1.336,66		1.336,66
7	1.258,88		1.258,88

**Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati**

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

**Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi****Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-


ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' ⁶		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,07	39,07	36,63	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,14	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' ⁶		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,02	37,02	34,58	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,14	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-


ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹
**Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-


ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹

Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (note)

1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, **è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4%** (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
- 8,5 punti nel primo anno
- 7 punti nel secondo anno.
Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

6) Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, a decorrere dall'1/1/2017 è abrogato il contributo previsto all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

**TABELLE CONTRIBUTI****Minimali Inail - Anno 2016 ^{1,2}**

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016
	€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,53	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2017 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016² Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017**Cassa integrazione Guadagni Straordinaria**

Retribuzione di riferimento (1/1/2017)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

☐ Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

☐ F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016
Quadri	3,55	Apprendisti 2a metà	
1	3,27	2	2,61
2	2,94	3	2,37
3	2,61	4	2,21
4	2,37	5	2,06
5	2,21	6	2,06
6	2,06		
7	1,88	Operatori di vendita	
Apprendisti 1a metà		1a categoria	2,28
2	2,37	2a categoria	2,04
3	2,21		
4	2,06		
5	1,88		
6	1,88		

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva	
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L. 2.000.000	sino a L. 2.500.000	4%
		da 2.000.001 a 3.000.000	da 2.500.001 a 3.500.000	2%
		oltre 3.000.000	oltre 3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L. 2.500.000	sino a L. 3.000.000	4%
		da 2.500.001 a 4.000.000	da 3.000.001 a 4.500.000	2%
		oltre 4.000.000	oltre 4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L. 4.500.000	sino a L. 6.000.000	4%
		da 4.500.001 a 6.000.000	da 6.000.001 a 8.000.000	2%
		oltre 6.000.000	oltre 8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L. 6.000.000	sino a L. 12.000.000	4%
		da 6.000.001 a 9.000.000	da 12.000.001 a 18.000.000	2%
		oltre 9.000.000	oltre 18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L. 12.000.000	sino a L. 24.000.000	4%
		da 12.000.001 a 18.000.000	da 24.000.001 a 36.000.000	2%
		oltre 18.000.000	oltre 36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a € 6.200,00	sino a € 12.400,00	4%
		da 6.200,01 a 9.300,00	da 12.400,01 a 18.600,00	2%
		oltre 9.300,00	oltre 18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	–
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	–
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	–
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	–
Oltre euro 75.000,00	–	43%	–	–	–
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	–
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	–
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	–
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	–
Oltre euro 6.250,00	–	43%	–	–	–

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $902 \text{ €} \times \frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € + X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

**UNIEMENS (Denuncia individuale)****Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011**Tipologia di apprendista****Codice Uniemens**

Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8

Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

**UNIEMENS (Denuncia individuale)**

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE

Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Dicembre	100,30	0,295	1,795
ANNO 2017	Gennaio	100,60	0,224	0,349
	Febbraio	101,00	0,523	0,773

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Indice

AMBIENTE

► Classificazione, etichettatura e imballaggio miscele pericolose. Termine della deroga	Pag. 45
► Scadenze	Pag. 46

In primo piano

Classificazione, etichettatura e imballaggio miscele pericolose Termine della deroga

A fine maggio terminerà la deroga per l'etichettatura delle miscele pericolose immesse sul mercato, prevista dall'articolo 61 del regolamento (Ce) n. 172/2008 (Clp): dal 1° giugno 2017 potranno essere venduti solo prodotti con un'etichetta conforme alla nuova regolamentazione Clp. ▼

Il Ministero della Salute è intervenuto sul tema con la circolare 26 maggio 2015, n. 0018101, provando a far chiarezza sull'applicazione della deroga che consente alle miscele già sul mercato alla data del 1° giugno 2015 (data di entrata in vigore delle nuove regole Clp per le miscele), se accompagnate da un documento che attesti la data della fornitura, di non dover essere rimballate e etichettate fino al 1 giugno 2017.

In base a quanto indicato nella citata circolare, che fornisce indicazioni anche con riferimento alla nozione di "immissione sul mercato", fabbricanti, fornitori e distributori possono attestare che la miscela è stata fornita ai magazzini (e "per la prima volta" ai distributori) prima del 1° giugno 2015 attraverso gli ordini di acquisto, i contratti o le fatture.

**Ambiente - Politiche energetiche**

I diversi prodotti destinati al consumatore finale nel settore del “fai da te”, dei colori e delle vernici, delle colle e degli inchiostri potrebbero essere presenti con le vecchie etichettature di pericolo previste dalla direttiva 99/45/Ce sui preparati pericolosi, ora superata dal regolamento Clp. Dal 1° giugno 2017 la vendita con la vecchia etichetta sarà sanzionata e la sanzione riguarderà i produttori ma anche i fornitori.

È quindi importante che gli operatori dei settori interessati, al dettaglio ma anche all'ingrosso, procedano a verifiche interne per controllare le eventuali giacenze di prodotti e la loro etichettatura.

Nel caso ciò fosse presente un'etichetta secondo le norme della vecchia direttiva 99/45/Ce, questi prodotti dovrebbero essere quanto prima smaltiti e comunque, entro il 31 maggio, venduti al consumatore finale. Nel caso non fosse possibile bisognerà considerare la necessità di procedere con una nuova etichettatura secondo la regolamentazione Clp.

Scadenze

Ricordiamo che entro il 30 aprile (ma quest'anno è stato martedì 2 maggio in quanto il 30 aprile e il 1° maggio erano giorni festivi) vanno osservate le seguenti scadenze:

Sistri

Iscrizione e pagamento del contributo annuale al sistema (in caso di mancata iscrizione o mancato pagamento si applicano, con la riduzione del 50%, le sanzioni di cui all'art. 260 commi 1) e 2) del Dlgs 152/2006.

Sono tenuti al versamento del contributo i soggetti obbligati e i soggetti che aderiscono volontariamente a Sistri.

All'interno dell'applicazione “Gestione azienda”, accessibile attraverso il proprio dispositivo Usb, è disponibile la funzionalità che consente agli utenti di determinare l'importo del pagamento, la comunicazione degli estremi di pagamento avvenuto e dell'attestazione.

Le modalità per pagare il contributo Sistri si esplicano con bollettino presso qualsiasi ufficio postale e presso gli sportelli del proprio istituto di credito, mediante bonifico bancario.

Albo gestori

Le imprese iscritte all'Albo gestori ambientali devono pagare il diritto annuale entro il 30 aprile di ogni anno in base alle categorie di iscrizione.

Riportiamo qui di seguito gli importi annuali secondo le categorie.

Importi annuali:**Categorie dalla 1 alla 8**

CLASSE	Euro
A	1.800,00
B	1.300,00
C	1.000,00
D	750,00
E	350,00
F	150,00



Ambiente - Politiche energetiche

Categorie 2bis e 3 bis

CLASSE	Euro
Unica	50,00

Categorie 9 e 10

CLASSE	Euro
A	3.100,00
B	2.050,00
C	1.300,00
D	650,00
E	300,00

Le imprese iscritte in più categorie pagano l'importo derivante dalla somma dei singoli diritti per ciascuna categoria e classe.

Nel caso di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

Nel caso di prime iscrizioni o variazioni di classe l'importo del diritto annuo è frazionato in ragione dei mesi di effettiva iscrizione, e il pagamento può essere effettuato solo dopo aver ricevuto la notifica da parte della Sezione.

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo.

Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa.

La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni.

Mud

Resta immutata la scadenza del 30 aprile di ogni anno la data entro la quale occorre inviare la comunicazione Mud.

Ricordiamo che per quanto riguarda le sanzioni relative alla mancata presentazione del Mud, continuano ad applicarsi quelle previste dall'art. 258 comma 1 del Dlgs 152/2006 nel testo previgente al Dlgs 205/2010, per cui è punito l'inadempimento parziale o totale nonché il ritardo nell'obbligo di comunicazione Mud, come segue:

- i soggetti obbligati che non effettuino la comunicazione Mud ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa da 2600 a 15500 euro;
- se tale comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza (cioè entro il 29 giugno) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.



**Alle paghe e ai contributi
ci pensa Promo.Ter:**
loro sono specializzati, professionali,
aggiornati e sempre disponibili.
Così posso dedicarmi
di più ai miei clienti.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI

Promo.Ter è il tuo servizio di amministrazione del personale. Si occupa dell'amministrazione del personale, della gestione delle buste paga e del versamento dei contributi, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza. Con Promo.Ter avrai una squadra di specialisti sempre aggiornati, a tua disposizione, per aiutarti e risolvere tutti i problemi senza farti perdere tempo.

I servizi di Promo.Ter: ► la completa gestione e amministrazione dei collaboratori, subordinati, soci e amministratori; ► la predisposizione e l'elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali; ► l'assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, DPL, Centri per l'Impiego; ► l'assistenza e la consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro, delle assunzioni e/o licenziamenti da parte della Direzione Sindacale di Unione Confcommercio Milano.

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

telefoni: 02.7750.252 - 02.7750.767

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari Sede: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15,00 orario continuato
venerdì dalle 8,30 alle 14,00 orario continuato

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

► Spesometro – Liquidazioni periodiche Iva – Comunicazione dati – Approvazione modello – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.....	Pag.	50
► Irpef – Spese relative alle tasse universitarie – Detraibilità – Decreto del Miur del 23 dicembre 2016.....	Pag.	52
► Riunione della Commissione degli esperti sugli studi di settore del 7 marzo 2017 – Presentazione della sperimentazione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità” (Isa).....	Pag.	53
► Equitalia – “Equipro” – Un nuovo servizio on-line a disposizione degli intermediari.....	Pag.	55
► Liquidazione Iva di gruppo – Modifiche – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2017.....	Pag.	56
► Estrazione di beni introdotti in deposito Iva – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017.....	Pag.	58
► Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017.....	Pag.	59
► Redditi derivanti da utilizzo di beni immateriali – Attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 9 marzo 2017.....	Pag.	60
► Regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero (Flat tax) – Modalità per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2017 – Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.....	Pag.	62
► Cedolare secca – Mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto – Codice tributo – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 10 marzo 2017.....	Pag.	64
► Acquisto strumenti musicali nuovi – Credito d'imposta in favore del produttore o del rivenditore – Modalità attuative – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2017.....	Pag.	65
► Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale – Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32...	Pag.	66
► Omessa o ritardata presentazione F24 a saldo zero – Ravvedimento operoso – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 20 marzo 2017.....	Pag.	67
► Estrazione da deposito Iva – Utilizzo – Dichiarazione d'intento – Modalità di presentazione – Chiarimenti operativi – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 20 marzo 2017.....	Pag.	70
► Studi di settore – Approvazione modifiche applicabili al periodo d'imposta 2016 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2017.....	Pag.	71
► Adempimento spontaneo – Soggetti titolari di partita Iva – Comunicazione – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2017.....	Pag.	72
► Iva – Cessione del credito Iva a scopo di garanzia – Effetti della rinuncia alla cessione da parte del cessionario – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 28 marzo 2017.....	Pag.	73
► Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza – Misura percentuale massima spettante – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 – Codice tributo – Istituzione – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42 del 30 marzo 2017.....	Pag.	74
► Ritardato pagamento somme iscritte a ruolo – Interessi di mora – Fissazione – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017.....	Pag.	75
► Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia – Invio telematico dei corrispettivi – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 5 aprile 2017.....	Pag.	76



In primo piano

Spesometro - Liquidazioni periodiche Iva - Comunicazione dati Approvazione modello - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017

Definite le informazioni da trasmettere e le modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. ►

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 27 marzo 2017, recante: "Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070".

Con il provvedimento in esame sono state definite le informazioni da trasmettere e le modalità tecniche per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Spesometro

Per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (vedi ns. circ. n. 28/2017), con riferimento a tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, alle fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché alle note di variazione relative alle predette fatture, i contribuenti devono trasmettere, per ciascun documento, i seguenti dati:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Spesometro e/o comunicazione opzionale per invio telematico dati delle fatture

I dati da inviare, le modalità, nonché i termini per la trasmissione sono identici, sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l'opzione per l'invio telematico dei dati delle fatture sia nel caso di invio dello spesometro.

A decorrere dal 10 luglio 2017, per la compilazione e la trasmissione di entrambe le comunicazioni, i contribuenti devono osservare le regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

Fino alla predetta data del 10 luglio 2017, rimangono valide le modalità approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 (vedi ns. circ. n. 166/2016).

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.



Tributario

Il modello è composto:

- dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- dal modulo, composto dal quadro VP.

Modalità e termini di trasmissione dello spesometro e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, mediante il citato modello, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Tuttavia, per l'anno 2017 (primo anno di applicazione), sono stati uniformati i termini per l'invio opzionale dei dati delle fatture con i nuovi termini per la "comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" e, di conseguenza, l'invio può essere effettuato, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017, e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

I dati del modello "comunicazioni e liquidazioni periodiche Iva", una volta acquisiti, saranno resi disponibili al contribuente nel proprio "Cassetto fiscale" e nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi", presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Messa a disposizione delle risultanze dell'esame dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

I dati che pervengono all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" secondo l'allegato al provvedimento in esame "Modalità di consultazione dei dati".

I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell'imposta effettuati rispetto all'importo da versare indicato nelle comunicazioni possono essere consultate dai contribuenti nel proprio "Cassetto fiscale" e nella citata sezione "Consultazione" dell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi".

Termini per la trasmissione delle comunicazioni

Di seguito, si riportano, in sintesi, i termini per la trasmissione delle suddette comunicazioni:

Tipo di comunicazione	1° anno di applicazione (2017)	A regime
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro)	1° semestre: entro il 16 settembre 2017 2° semestre: entro febbraio 2018	1° trimestre: entro il 31 maggio 2° trimestre: entro il 16 settembre 3° trimestre: entro il 30 novembre 4° trimestre: entro febbraio
Comunicazione opzionale dei dati delle fatture	1° semestre: entro il 16 settembre 2017. 2° semestre: entro febbraio 2018	1° trimestre: entro il 31 maggio 2° trimestre: entro il 16 settembre 3° trimestre: entro il 30 novembre 4° trimestre: entro febbraio
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	1° trimestre: entro il 31 maggio 2° trimestre: entro il 16 settembre 3° trimestre: entro il 30 novembre 4° trimestre: entro febbraio	1° trimestre: entro il 31 maggio 2° trimestre: entro il 16 settembre 3° trimestre: entro il 30 novembre 4° trimestre: entro febbraio

Si ricorda che, qualora il termine di presentazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.



Irpef - Spese relative alle tasse universitarie - Detraibilità Decreto del Miur del 23 dicembre 2016

Sintesi

Individuato l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2016.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Muir del 23 dicembre 2016, recante: "Detraibilità delle spese relative alle tasse universitarie per l'anno 2016".

La legge di stabilità 2016 aveva previsto che fossero detraibili le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (art. 15, co. 1 lett. e), Tuir).

Con il decreto in esame è stato individuato per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2016, come indicati nella tabella seguente.

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD e ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico - Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Urbanistico - Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

La spesa massima riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione ed ai master universitari di primo e secondo livello è posta pari all'importo massimo di cui alla stessa tabella, pari a:

- 3.700 euro per i corsi e i master aventi sede in regioni del Nord;
- 2.900 euro per il Centro;
- 1.800 euro per il Sud e le Isole.

Si precisa che agli importi, che verranno aggiornati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre di ogni anno, va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.



Riunione della Commissione degli esperti sugli studi di settore del 7 marzo 2017 - Presentazione della sperimentazione dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità” (Isa)

Sintesi

Presentate alcune sperimentazioni dei nuovi “Indici sintetici di affidabilità” (Isa) che andranno a sostituire lo strumento degli studi di settore, attraverso il quale è possibile valutare la capacità delle imprese e dei professionisti di produrre ricavi o conseguire compensi, mediante un accertamento presuntivo.

Al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale, da prevedersi con apposito decreto ministeriale, attraverso i quali vengono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti (si veda ns. circ. n. 4/2017).

I nuovi indici andranno a sostituire lo strumento degli studi di settore, attraverso il quale, oggi, è possibile valutare la capacità delle imprese e dei professionisti di produrre ricavi o conseguire compensi, mediante un accertamento presuntivo.

Con la nuova metodologia si passerà dall'accertamento presuntivo all'affidabilità del contribuente, dando così vita ad un rapporto completamente nuovo tra fisco e contribuenti, basato su una maggiore trasparenza, su nuove forme di comunicazione e su una semplificazione degli adempimenti.

La sperimentazione degli “Indici sintetici di affidabilità” ha riguardato in questa prima fase otto settori economici:

- 1. Commercio all'ingrosso di macchine utensili - M84U;
- 2. Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori - M05U;
- 3. Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici - K16U;
- 4. Attività degli studi di ingegneria - K02U;
- 5. Fabbricazioni di calzature, parti e accessori - D08U;
- 6. Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria - D12U;
- 7. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori - G31U;
- 8. Servizi di ristorazione commerciale - G36U.

Le dieci principali novità dei nuovi “Indici Sintetici di Affidabilità”

1. **Indice sintetico di affidabilità:** questo indice rappresenta il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori elementari di affidabilità (su una scala da 1 a 10) e di anomalia (su una scala da 1 a 5).
2. **Indicatori di normalità economica:** utilizzati finora per la stima dei ricavi/compensi con la nuova metodologia questi indicatori diventeranno indicatori elementari per il calcolo del livello di affidabilità.
3. **Stima di più “basi imponibili”:** oltre ai ricavi/compensi saranno oggetto di stima anche il valore aggiunto (Iva) e il reddito (Irap e Irpef).
4. **Dati panel:** la stima del modello di regressione si baserà su dati rappresentativi di 8 anni invece che di 1, attraverso i quali è possibile avere più informazioni e quindi stime più efficienti e più precise.
5. **Modelli organizzativi (cluster):** la nuova metodologia prevede anche l'utilizzo di un nuovo metodo per l'individuazione dei modelli organizzativi con una tendenziale riduzione del loro numero, una maggiore stabilità nel tempo e l'assegnazione più robusta del contribuente al singolo cluster.
6. **Unica regressione:** non vi sarà più una regressione per ogni cluster ma un'unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative.
7. **Nuovo modello di stima:** con la nuova metodologia la stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto per addetto verrà ottenuta con utilizzo di una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica che permetterà di avere una maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati e una migliore aderenza dei risultati alla realtà economica.



- 8. Ciclo economico:** con il nuovo modello di stima si può cogliere l'andamento ciclico e non è più necessario predisporre successivamente specifici correttivi congiunturali (cosiddetti "correttivi crisi"). Tali correttivi saranno inglobati nelle nuove funzioni di regressione utilizzando dati panel su un arco temporale di 8 anni. È prevista la possibilità di utilizzare i cosiddetti "correttivi per break strutturali", i quali saranno inseriti ex post nei settori in cui si manifesta un cambiamento netto, nell'anno di applicazione, dei parametri della regressione (ad esempio: un forte aumento delle materie prime, introduzione del regime di cassa per i semplificati, eccetera).
- 9. Effetti individuali:** i risultati ottenuti con la nuova metodologia sono personalizzati per singolo contribuente, sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima.
- 10. Semplificazione del modello dati:** vi sarà una significativa riduzione delle informazioni presenti nel modello dati.

Il processo metodologico ed i modelli di business

L'Indice sintetico di affidabilità rappresenta il posizionamento di ogni contribuente rispetto all'affidabilità dei suoi comportamenti fiscali e consente di ottenere una valutazione del proprio grado di affidabilità nei rapporti con il fisco anche con riferimento agli anni pregressi già oggetto di dichiarazione.

Il valore dell'indice sintetico assegnato al contribuente è compreso tra una affidabilità ridotta, che corrisponde al valore 1, e una affidabilità elevata che corrisponde al valore 10.

Si tratta di una media semplice di indicatori elementari che valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale che sono tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento.

Per giungere all'indice sintetico di affidabilità riferito a ciascun contribuente il nuovo processo metodologico si baserà sulle seguenti cinque fasi:

- analisi della qualità dei dati;
- individuazione dei fattori caratteristici;
- individuazione dei gruppi omogenei;
- stima dei dati riferiti ai ricavi/compensi, al valore aggiunto e al reddito;
- nuovo sistema di indicatori elementari: affidabilità e anomalie.

Gli indicatori elementari di affidabilità il cui valore viene calcolato su una scala da 1 a 10 sono i seguenti:

- ricavi per addetto;
- valore aggiunto per addetto;
- reddito per addetto;
- durata delle scorte;
- consistenza delle rimanenze finali;
- controllo numero giornate retribuite;
- accessi brevi;
- verifiche.

Gli indicatori elementari di anomalia invece rappresentano una grave incongruenza e sono riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale del contribuente che presentano un carattere atipico rispetto al settore e al modello organizzativo cui sono riferiti.

Il loro valore viene calcolato su una scala da 1 a 5.

Questi indicatori individuano situazioni atipiche sotto l'aspetto contabile e gestionale derivanti da un disallineamento tra dati ed informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne.

Il loro valore rientra nel calcolo dell'indice di affidabilità solo negli esercizi in cui l'anomalia è presente.

Al raggiungimento di un alto grado di affidabilità la nuova metodologia riconosce delle premialità in favore del singolo contribuente.

A tale riguardo con specifico riferimento agli effetti della premialità durante la sperimentazione si è evidenziato che, utilizzando un livello di indice di affidabilità almeno pari a 8 (su 10), la percentuale dei soggetti potenzialmente premiabili rimangono su livelli equivalenti a quelli premiabili con il relativo studio di settore.



Tributario

Per l'individuazione dei modelli organizzativi il nuovo metodo si baserà sui modelli di business, attraverso i quali viene rappresentata la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio.

Le caratteristiche fondamentali del "valore" sono analizzate in base ad una stessa "griglia", che sarà utilizzata per tutti i macrosettori economici e sarà articolata nelle seguenti quattro aree:

- il valore generato dalla proposta di mercato (*Value Proposition*);
- il valore generato dalle relazioni di rete (*Value Network*);
- il valore associato alle specificità della struttura di costi e ricavi (*Value Finance*);
- il valore generato dalle specificità organizzative (*Value Architecture*).

Nuove informazioni per il contribuente nel suo "Cassetto fiscale"

Un'altra importante novità della nuova metodologia riguarda la possibilità, per il singolo contribuente, di poter usufruire di informazioni riguardanti i report di analisi economica/aziendale e gli esiti degli studi di settore applicati negli anni precedenti che vengono resi disponibili, dall'amministrazione finanziaria all'interno del proprio "Cassetto fiscale".

Oltre al proprio "indice di affidabilità" le nuove informazioni messe a disposizione dell'impresa riguarderanno anche i report di analisi del settore in cui opera l'impresa stessa, consentendo così di cogliere i punti di forza e di debolezza rispetto alle performance delle altre imprese dello stesso settore.

Queste informazioni consentiranno ad ogni impresa di valutare il rischio fiscale rappresentato dal suo posizionamento, tenendo conto del settore di appartenenza, ma anche di valutare e porre in essere tutte quelle azioni ritenute necessarie per migliorare la propria performance, avuto riguardo alle migliori pratiche dalle imprese concorrenti e per intervenire così sui quei fattori per i quali l'impresa presenta margini di miglioramento.

Equitalia - "EquiPro"

Nuovo servizio on-line a disposizione degli intermediari

Sintesi

Equitalia ha messo a disposizione degli intermediari e degli incaricati abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate un nuovo servizio on-line, "EquiPro".

Equitalia ha messo a disposizione degli intermediari e degli incaricati abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate un nuovo servizio on-line, "EquiPro".

I servizi on-line di cui potranno usufruire gli intermediari tramite "EquiPro".

Gli intermediari abilitati ed i loro incaricati potranno con "EquiPro" non solo visualizzare on-line la situazione debitoria ed i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi, quali:

- pagare cartelle ed avvisi di pagamento;
- ottenere la rateizzazione per importi fino a 60.000 euro;
- trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60.000 euro o di sospensione legale della riscossione;
- trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del DI n. 193 del 2016 (cosiddetto "decreto fiscale collegato"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016.



Tributario

Tutto ciò potrà essere effettuato dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet), senza, quindi, dover andare allo sportello dell'agente della riscossione.

Come accedere a "EquiPro"

L'intermediario o l'incaricato abilitato per poter accedere all'area riservata del portale di Equitalia deve:

- essere già abilitato al servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate;
- essere abilitato alla funzione denominata "servizi on-line Equitalia".

Inoltre gli intermediari devono, necessariamente, ricevere la delega dai loro assistiti ai nuovi servizi.

La modalità di attribuzione e accettazione delle deleghe prevede tre passaggi:

- l'intermediario abilitato o un suo incaricato deve entrare nell'area riservata agli intermediari – "EquiPro", con le credenziali di Entratel dell'Agenzia delle Entrate o tramite "smart card" (Carta nazionale dei servizi), accedere alla sezione "Gestione deleghe" ed accettare il nuovo regolamento con le "Condizioni generali di adesione" al servizio che ha validità 4 anni;
- il contribuente delegante deve entrare nell'area riservata ai cittadini con le sue credenziali ed accedere alla sezione "Delega un intermediario", prendere visione delle "Condizioni generali di adesione" ai servizi web ed indicare il codice fiscale dell'intermediario abilitato che desidera delegare. La delega, che potrà essere revocata in qualsiasi momento, ha una validità di 2 anni;
- l'intermediario abilitato o un suo incaricato, sempre nella sezione "Gestione deleghe", deve accettare la delega ricevuta.

La delega conferita ha carattere generale e consente all'intermediario delegato di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili via web.

Periodo transitorio

Per consentire agli intermediari di ricevere le deleghe ai nuovi servizi da tutti i loro assistiti, la vecchia area riservata continuerà ad essere attiva fino al 30 giugno 2017 e si accederà, con le vecchie deleghe.

Liquidazione Iva di gruppo - Modifiche Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2017

Sintesi

Apportate modifiche alla disciplina dell'Iva di gruppo.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto del 13 febbraio 2017, recante: "Modifiche alla disciplina di liquidazione dell'Iva di gruppo".

Le società legate da rapporti di controllo possono, facoltativamente, chiedere l'applicazione della cosiddetta liquidazione Iva di gruppo, che consente alle società partecipanti di concentrare in capo alla società controllante gli obblighi dei versamenti periodici dell'Iva.

Il decreto in esame prevede delle semplificazioni al regime Iva di gruppo (art. 73, comma 3, Dpr n. 633/72, art. 1, comma 27, lettera b), L n. 232/2016, Dm 13 dicembre 1979).



Tributario

Le nuove disposizioni, di seguito illustrate, si applicano a partire dall'anno 2017 (si veda ns. circ. n. 32/2017).

Versamenti da considerare

Si fa riferimento:

- ai versamenti periodici mensili da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo all'Iva mensile che risulta da liquidare;
- ai versamenti relativi ai contribuenti minori da effettuare entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari e a quelli di cui all'art. 74, Dpr n. 633/72, relativo a particolari settori, quale commercio di giornali, quotidiani, ecc..

Determinazione degli acconti e del saldo Iva

Gli importi da versare a titolo di:

- acconto Iva per il mese di dicembre;
- acconto e saldo Iva annuale;
- vanno determinati al netto delle eccedenze a credito (art. 30, Dpr n. 633/1972).

Definizione di società controllate

Vengono ridefiniti i criteri per stabilire se una società è controllata.

Si considerano controllate tutte quelle società (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, etc.) il cui capitale sociale è posseduto in misura superiore al 50%, almeno dal 1° luglio 2016, dall'ente o società controllante (ovvero da altra società a sua volta controllata da questi).

Ai fini del calcolo della percentuale non vanno considerate le azioni prive di diritto di voto.

Comunicazione dell'esercizio dell'opzione

Il soggetto controllante deve comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio congiunto dell'opzione relativa alla liquidazione dell'Iva di gruppo.

La comunicazione va fatta tramite la dichiarazione Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Nella dichiarazione devono essere indicati:

- il numero di partita Iva delle società controllate;
- il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata;
- la sussistenza del requisito relativo al controllo della società, specificando percentuale di possesso e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate.

Nel caso in cui la controllante sia a sua volta una società controllata e la sua controllante rinunci all'esercizio della facoltà relativa alla liquidazione dell'Iva di gruppo, solo in tale ipotesi la prima potrà avvalersi della suddetta facoltà, a patto che indichi la predetta rinuncia nella dichiarazione.

Efficacia della dichiarazione dell'esercizio dell'opzione

La dichiarazione di esercizio dell'opzione ha efficacia fino alla revoca che va esercitata in base alle modalità e ai termini previsti per la comunicazione dell'opzione stessa.

Va comunicata all'Agenzia delle Entrate ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno.

Le opzioni, che sono comunicate entro il termine relativo alla liquidazione e versamento dell'Iva inerente al mese di gennaio 2016, sono efficaci per l'anno nel quale sono esercitate.

**Soppravvenuta mancanza del requisito del controllo**

La mancanza del requisito del controllo societario ha effetto a partire dalla liquidazione periodica inerente al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.

**Estrazione di beni introdotti in deposito Iva
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017****Sintesi**

Definiti i requisiti di garanzia necessari per l'applicabilità dell'Iva in capo ai soggetti che procedono con l'estrazione dei beni dal deposito Iva.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017, recante: "Estrazione di beni introdotti in deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193".

Con il decreto in esame sono stati definiti i requisiti di garanzia necessari per l'applicabilità dell'Iva in capo ai soggetti che procedono con l'estrazione dei beni dal deposito Iva.

I requisiti di garanzia

I requisiti stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'applicabilità dell'imposta sono:

- presentazione della dichiarazione Iva da parte del contribuente, se obbligato, nei tre periodi d'imposta che precedono l'operazione di estrazione;
- esecuzione da parte del contribuente dei versamenti relativi all'Iva dovuta sulla base delle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
- assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
- assenza della formale conoscenza in ordine all'avvio di procedimenti penali ovvero di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante/titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11, Dlgs n. 74/2000 e dall'art. 216, Rd n. 267/1942.

Per i soggetti di nuova costituzione i requisiti di carattere temporale devono sussistere in relazione ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi dopo la data di costituzione.

Qualora non siano soddisfatti tutti i requisiti sopra descritti, l'Iva è dovuta previa prestazione della garanzia:

- secondo le modalità stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del decreto Iva;
- per un importo pari all'Iva dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

Attestazione della garanzia

Il soggetto, che procede con l'estrazione dei beni dal deposito Iva, deve attestare la sussistenza dei requisiti di garanzia sopra descritti.



Tributario

L'attestazione va fatta tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conforme al modello approvato con apposito e successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La suddetta dichiarazione va consegnata al gestore del deposito al momento dell'effettuazione della prima estrazione ed è valida per tutta la durata dell'anno solare di presentazione.

Le modalità ed i termini di trasmissione, anche in via telematica, della suddetta dichiarazione verranno stabilite con apposito e successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Casi di esclusione

I requisiti di garanzia sopra elencati ricorrono anche nel caso in cui sia soddisfatta una delle condizioni di seguito elencate:

- colui che estrae i beni dal deposito Iva coincide con il soggetto che si è occupato dell'immissione in libera pratica con introduzione dei beni all'interno del deposito Iva;
- il soggetto che estrae i beni dal deposito è autorizzato ai sensi dell'art. 38 e seguenti del regolamento (Ue) n. 952/2013 ovvero è esonerato ex art. 90, Dpr n. 43/1973.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017

Sintesi

In merito allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, ciascuna controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese, entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/Ue del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".

In merito allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, ciascuna controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73, Tuir, dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese, entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

Tale rendicontazione dovrà contenere:

- per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, i dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;



Tributario

- per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo di imprese multinazionali, l'identificazione di ogni entità appartenente al gruppo multinazionale ivi residente, la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale, la natura dell'attività o delle principali attività svolte. Le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l'entità giuridica a cui fanno capo.

A decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, una entità appartenente al gruppo multinazionale, diversa dalla controllante capogruppo, dovrà, inoltre, presentare all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese, con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di cui essa fa parte, quando:

1. l'entità appartenente al gruppo multinazionale è residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73, Tuir;
2. si verifica una delle seguenti condizioni:
 - la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione paese per paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale;
 - nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine per l'invio della rendicontazione non è in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorità competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime;
 - si è verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, comunicata dall'Agenzia delle Entrate all'entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato.

Tale obbligo di comunicazione viene meno quando l'entità designata non può ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie per presentare la rendicontazione paese per paese, previa comunicazione dell'impossibilità di porre in essere tale obbligo all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese in qualità di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Entro il medesimo termine, qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità per la presentazione della rendicontazione paese per paese.

L'Agenzia delle Entrate trasmetterà ad ogni altro Stato membro dell'Unione europea e ad ogni altra giurisdizione le informazioni così ottenute, relative alle entità appartenenti al gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro quindici mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale cui si riferisce la rendicontazione paese per paese.

L'Agenzia delle Entrate utilizzerà la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili e, se del caso, per analisi economiche e statistiche.

Redditi derivanti da utilizzo di beni immateriali - Attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright Risoluzione n. 28 dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017

Sintesi

In materia di patent box, le attività di concessione in uso del software protetto da copyright, se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell'obbligatorietà di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo, possono considerarsi agevolabili.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 28 del 9 marzo 2017, recante: "Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - "Patent box": attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright".

Al fine di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, il legislatore ha previsto, per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, inclusi i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, quali software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (per un esame completo vedi, da ultimo ns. circ. n. 53/2016).

L'obiettivo principale della suddetta disciplina è di concedere benefici fiscali esclusivamente al reddito generato da beni immateriali, laddove le attività di ricerca e sviluppo vere e proprie siano state svolte dal contribuente stesso.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate, ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità, per una impresa che svolge attività di produzione di programmi per elaboratori elettronici, di considerare agevolabili, nell'ambito della concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali, le attività di licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione e realizzazione delle cosiddette "modifiche".

Pertanto, con riferimento al caso del software protetto da copyright, richiamando la propria circolare n. 11/2016, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, per software protetto da copyright, si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

A tal fine, la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, che attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo, specificando in questo secondo caso il negozio da cui deriva l'acquisto, e la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

Ciò vale, però, ad avviso dell'amministrazione finanziaria, solo nell'ipotesi in cui l'istante sviluppi programmi per elaboratore originali quali risultato di creazione intellettuale e lo stesso abbia diritto allo sfruttamento economico del citato software e svolga attività di ricerca e sviluppo.

L'Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che l'attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright debba sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.

Tra queste, tuttavia, non rientrano quelle attività che configurano una forma puramente strumentale all'utilizzo del software, estranee al perimetro della sua tutela, quali l'attività di formazione del personale, il basic help desk di cosiddetto "secondo livello", il supporto telefonico, il canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud, ecc., le quali, secondo l'Agenzia, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.

Pertanto, le attività di concessione in uso del prodotto, se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell'obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un'attività di ricerca e sviluppo, possono considerarsi agevolabili.

Tali attività, quindi, sono quelle a cui occorre fare riferimento per la determinazione del reddito agevolabile che sarà determinato, nel caso di specie, tenendo conto anche dei canoni al netto dei costi, diretti ed indiretti, ad essi connessi di competenza del periodo d'imposta.

È possibile adottare, in caso di concessione del diritto all'utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), i criteri e i metodi di determinazione del reddito agevolabile stabiliti mediante l'accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, tale procedura è esclusa nel caso in cui il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti.



**Regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero (*Flat tax*)
Modalità per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2017
Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017**

Sintesi

Fornite le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento dell'8 marzo 2017, recante: "Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis".

La legge di bilancio 2017 ha inserito nel Tuir l'articolo 24-bis, per favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti (vedi ns. circ. n. 184/2016).

In particolare, in alternativa alla disciplina ordinaria, è previsto un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, purché non siano state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'Irpef, relativamente ai redditi prodotti all'estero, fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia.

Con il provvedimento in esame sono state individuate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione in parola e per il versamento della relativa imposta sostitutiva.

Di seguito, si esaminano le principali disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

Esercizio dell'opzione

L'opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati hanno trasferito la residenza in Italia oppure in quello immediatamente successivo.

Ai fini dell'accesso al regime, il contribuente può presentare una istanza di interpello probatorio, tesa ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell'adozione del particolare regime fiscale.

Nell'istanza devono essere indicati:

- i propri dati personali,
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione,
- la giurisdizione in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale,
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva,
- la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime, presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

L'istanza di interpello deve essere presentata alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it.

Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, invece, l'istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.



Tributario

L'opzione può essere esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti interessati hanno trasferito la residenza in Italia, anche nel caso in cui sia stata presentata specifica istanza di interpello e non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo il suo esercizio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga la cessazione degli effetti, la revoca dell'opzione o la decadenza dal regime.

Esercizio dell'opzione per uno o più familiari

È prevista, altresì, la possibilità di estendere l'opzione per il regime in esame anche per uno o più familiari, mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia, oppure in quella riferita al periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il predetto trasferimento.

Il familiare a cui si estende il regime di favore deve manifestare l'intenzione di avvalersi dell'estensione degli effetti dell'opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al primo periodo d'imposta di efficacia dell'estensione stessa.

Ai fini dell'accesso al regime attraverso la predetta modalità, c'è la possibilità, anche in tal caso, di presentare una istanza di interpello probatorio, la quale deve essere sottoscritta dai familiari unitamente al soggetto che intende estendere loro gli effetti dell'opzione.

Anche per tale ipotesi, l'estensione degli effetti dell'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, revoca dell'opzione o decadenza dal regime.

Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

È prevista la possibilità per il contribuente, che ha esercitato l'opzione o per il familiare a cui la stessa è stata estesa, di revocare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata e, nel caso in cui non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso un'apposita comunicazione alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Anche per il contribuente, che ha esteso l'opzione ai familiari, è prevista la possibilità di revocare l'estensione per ciascun familiare, indicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di efficacia della stessa.

È prevista la decadenza dal suddetto regime in nel caso di:

- omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
- trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio.

Nel caso di revoca o decadenza dall'opzione, è preclusa la possibilità, per il contribuente, di esercitare una nuova opzione.

La cessazione degli effetti, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione non precludono a ciascuno dei familiari, a cui è estesa, la possibilità di esercitare un'opzione autonoma, con la possibilità di estenderne gli effetti eventualmente anche ai suoi familiari, ma con efficacia per non più di quindici periodi d'imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari, oppure hanno già fruito del regime per effetto dell'estensione dell'opzione di altro soggetto.

Versamento dell'imposta

La misura dell'imposta sostitutiva, per ciascun anno d'imposta di efficacia del regime, è pari all'importo di:

- centomila euro, per coloro che intendono direttamente optare per il regime,
- venticinquemila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima.

Il versamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.



Tributario

L'istituzione del codice tributo, ai fini del versamento dell'imposta tramite il modello F24, avverrà con una successiva ed apposita risoluzione.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 9 marzo 2017, con il quale ha precisato che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, aderendo all'opzione sopra descritta, pagheranno un'imposta sostitutiva pari a 100.000 euro, esclusivamente sui redditi prodotti all'estero.

Per i redditi prodotti in Italia dai nuovi residenti si applicano, pertanto, le aliquote ordinarie previste nel nostro Paese.

Cedolare secca - Mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto - Sanzione - Codice tributo

Risoluzione n. 30/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2017

Sintesi

Istituito il codice tributo per il versamento della sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto di locazione con applicazione della cedolare secca.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 30/E del 10 marzo 2017, recante: "Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni".

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto d'affitto con l'applicazione della cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione, nel caso in cui il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nella propria dichiarazione.

In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Al fine di consentire il versamento tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" della suddetta sanzione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:

- "1511" denominato "Locazione e affitto di beni immobili – Sanzione per mancata comunicazione di proroga o risoluzione del contratto soggetto a cedolare secca".

In sede di compilazione del citato modello F24, nella sezione "Contribuente", devono essere indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici della parte che effettua il versamento;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti), unitamente al codice identificativo "63", da indicare nel campo "codice identificativo".

Nella sezione "Erario ed altro", invece, devono essere indicati:

- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore;
- nel campo "tipo", la lettera "F" (identificativo registro);
- nel campo "elementi identificativi", (composto da 17 caratteri) il codice identificativo del contratto, reperibile sulla copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione o, infine, attraverso la funzione "Ricerca codice identificativo del contratto di locazione" disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.



Nel caso in cui il codice identificativo non sia disponibile, il campo "elementi identificativi" deve essere valorizzato con l'indicazione di un codice (composto da 16 caratteri) formato nel modo seguente:

- nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
- nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell'anno di registrazione;
- nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione;
- nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione;
- nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure "000";
- nel campo "anno di riferimento", occorre indicare, in caso di "proroga", l'anno della data di inizio proroga, e in caso di "risoluzione", l'anno della data di risoluzione, nel formato "AAAA".

Acquisto strumenti musicali nuovi - Credito d'imposta in favore del produttore o del rivenditore - Modalità attuative Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2017

Sintesi

Definite le modalità applicative per l'attribuzione del contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ecc. e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 15 marzo 2017, recante: "Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

La legge di bilancio 2017 riconosce, anche per il 2017, un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica.

Il suddetto contributo viene anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita e, successivamente, rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione (per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. n. 69/2016).

Con il provvedimento in esame sono state definite le modalità applicative per l'attribuzione del contributo in esame, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Tale contributo spetta agli studenti iscritti ai corsi degli istituti scolastici, riportati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018.

Il contributo è concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente o considerato "affine" o "complementare", in base a quanto previsto nel corso stesso e dichiarato dall'istituto scolastico.

Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale e per un massimo di euro 2.500, il quale dovrà essere ridotto del contributo eventualmente fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016.



Tributario

Per accedere al bonus, lo studente dovrà richiedere al proprio istituto un certificato d'iscrizione, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Il predetto certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, è predisposto dall'istituto in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere conservato dall'emittente ed uno rilasciato allo studente, che dovrà poi consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell'acquisto dello strumento.

Il produttore o rivenditore deve conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento e deve documentare la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l'Iva, e l'ammontare pagato mediante il contributo.

Per fruire del credito d'imposta, è previsto che il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati riportati nel certificato (codice fiscale dello studente e dell'istituto) integrandoli con quelli relativi allo strumento venduto (tipologia, prezzo totale) e all'ammontare del contributo; tale comunicazione può essere effettuata a decorrere dal 20 aprile 2017, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline.

Il credito d'imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24, da presentare tramite il canale telematico, nel quale dovrà essere indicato il codice tributo 6865 (vedi ns. circ. n. 65/2016).

L'Amministrazione finanziaria, qualora accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte dei produttori o dei rivenditori, per il mancato rispetto degli adempimenti posti a loro carico, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo disposizioni di legge.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale Decreto legislativo n. 32 del 15 marzo 2017

Sintesi

Dal 1° gennaio 2017 lo scambio automatico ed obbligatorio di informazioni nell'ambito del settore fiscale si estende a ruling preventivi transfrontalieri ed accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante: "Attuazione della direttiva (Ue) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".

Il decreto ha come oggetto il recepimento della direttiva UE 2015/2376 in materia di scambio automatico ed obbligatorio di informazioni nell'ambito del settore fiscale.

Dal 1° gennaio 2017 gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a scambiare automaticamente le informazioni su tutti i ruling fiscali transfrontalieri emessi, che confluiranno in un repertorio centrale accessibile a tutti i Paesi dell'Ue e alla Commissione europea.

Per "ruling fiscale" s'intende la garanzia che l'autorità fiscale di uno Stato membro fornisce al contribuente sulle modalità con cui alcuni aspetti della tassazione saranno trattati in quella fattispecie particolare.



Tributario

Per “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento” s'intende un ruling fiscale emanato da un'autorità fiscale nazionale, per specificare le modalità e gli altri dettagli rilevanti dei prezzi applicabili a un trasferimento di beni o servizi tra imprese.

Con il decreto in esame lo scambio di informazioni si estende a ruling preventivi transfrontalieri ed accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In particolare, con le modifiche apportate al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, per ruling preventivo transfrontaliero devono intendersi anche:

- gli accordi preventivi che, ai sensi dell'art. 31-ter, co. 1, Dpr n. 600/1973, possono essere richiesti dalle imprese con attività internazionale;
- gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali (stipulati ai sensi dell'art. 1, commi da 37 a 45, L. n. 190/2014), aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
- i pareri resi su istanze di interpello, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
- ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono anche gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa od un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente [stipulati ai sensi dell'art. 31-ter, comma 1, lettere a) e b), Dpr n. 600/1973].

Omessa o ritardata presentazione F24 a saldo zero - Ravvedimento operoso Risoluzione n. 36 dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'istituto del ravvedimento operoso, nell'ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 36 del 20 marzo 2017, recante: “Consulenza giuridica. Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero - ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'istituto del ravvedimento operoso, nell'ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.

Il modello di versamento F24

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, contributi e premi.

È definito “unificato” perché permette di effettuare, con un'unica operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.



Tributario

Deve essere utilizzato per pagare, ad esempio:

- imposte sui redditi (Irpef, Ires);
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
- Iva;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva;
- imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
- altre imposte sostitutive (sugli intrattenimenti, sulle scommesse e giochi, eccetera);
- Irap;
- addizionali regionale e comunale all'Irpef;
- accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
- contributi e premi (Inps e Inail);
- diritti camerali;
- interessi;
- Imu, Tari e Tasi;
- tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta;
- Tosap/Cosap (per i comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l'Agenzia);
- somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposte ipotecarie e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni).

Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme, compresi gli interessi e le sanzioni, dovute in caso di:

- autoliquidazione da dichiarazioni;
- ravvedimento;
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
- avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
- avviso di irrogazione di sanzioni;
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

Come effettuare i versamenti

I titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica:

- direttamente, mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni fiscali oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario;
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf) che aderiscono a una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'amministrazione oppure si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste italiane.

I contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che in via telematica, possono presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una banca, un ufficio postale.

Modalità di presentazione del modello F24

A partire dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24, sono eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati, nel caso in cui siano presenti compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.



Tributario

La compensazione

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi, indicati nello stesso modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l'importo necessario all'azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni: il saldo finale del modello non può essere mai negativo; non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione.

Il modello F24, quindi, non può chiudere mai con un'eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.

L'eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione di pagamenti successivi.

Il modello F24 va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè quando il saldo finale è pari a zero.

Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero

A decorrere dal 1° gennaio 2016, per l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, Dlgs n. 471/1997).

Ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare non solo versamenti di imposte, omessi o insufficienti, ma anche altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

È possibile regolarizzare anche l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, presentando lo stesso con indicazione dell'ammontare del credito e delle somme compensate e versando la sanzione in misura ridotta.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015, per potere usufruire del ravvedimento operoso, era necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'aveva commessa e che non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche od altre attività di accertamento (inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non operano più ed il ravvedimento operoso è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

La legge di stabilità 2015 è intervenuta anche sulla tempistica del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione della sanzione:

- ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
- ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
- ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Ammontare della sanzione

Per la sanzione da corrispondere nel caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, la risoluzione in esame precisa che la stessa è determinata in maniera diversa a seconda dell'arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata.



Tributario

Pertanto, la riduzione ad 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:

- 50 euro, se il modello F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (5,56 euro);
- 100 euro, se il modello F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione (11,11 euro).

Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro.

Pertanto, la sanzione è pari a:

- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 euro), se il modello F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un Pvc.

Arrotondamento al centesimo di euro

Il documento in esame, in merito all'ammontare di tali sanzioni, puntualizza che:

- non opera la regola del troncamento dei decimali, prevista quando la riduzione è applicata a un importo espresso in lire (la sanzione base stabilita dall'art. 15, comma 2-bis, Dlgs n. 471/1997, è, attualmente, espressa in euro);
- conseguentemente, le sanzioni ridotte sono state arrotondate al centesimo di euro.

Estrazione da deposito Iva - Utilizzo - Dichiarazione d'intento Modalità di presentazione - Chiarimenti operativi Risoluzione n. 35 dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti operativi in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione d'intento per l'utilizzo in estrazione da deposito Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.35 del 20 marzo 2017, recante: "Art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 - Modalità di presentazione della dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito Iva – Chiarimenti operativi".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in ordine alle modalità di presentazione della dichiarazione d'intento per l'utilizzo in estrazione da deposito Iva, anche alla luce del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, con il quale è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 (vedi ns. circ. n. 180/2016).

A decorrere dal 1° aprile 2017, l'estrazione di beni da deposito Iva è effettuata senza pagamento dell'imposta, quando viene eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà dell'art. 8, co. 1, lett. c) e co. 2, Dpr n. 633/1972, secondo cui, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili, la cessioni di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

In tali casi, la dichiarazione d'intento deve essere comunque trasmessa all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.



Tributario

Per la compilazione del modello di dichiarazione d'intento, nel caso in cui l'esportatore abituale intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50-bis, comma 6, sesto periodo, DI n. 331/1993 [ai sensi del quale, è effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della sopra citata facoltà dell'art. 8, co. 1, lett. c) e co. 2, Dpr n. 633/1972], deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione, indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito.

Di conseguenza, nella sezione "Destinatario della dichiarazione" del modello vanno indicati il codice fiscale, la partita Iva e la denominazione del gestore del deposito Iva.

L'importo dell'estrazione deve essere inserito nel modello nella sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro".

Per le modalità di presentazione e verifica della trasmissione, l'esportatore abituale, che procede all'estrazione senza pagamento dell'imposta, deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Restano ferme le modalità procedurali previste dal penultimo periodo del citato art. 50-bis, co. 6, DI n. 331/1993, ai sensi del quale, per lo svincolo della garanzia prevista per le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva, fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito Iva comunica al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell'imposta.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria rinvia alle istruzioni e precisazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota prot. n. 84920/RU del 7 settembre 2011, e nota prot. n. 113881/RU del 5 ottobre 2011, reperibili sul sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

In particolare, con la citata nota prot. n. 113881/RU, viene precisato che il soggetto che procede all'estrazione deve produrre:

- copia dell'autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23, 24 e 25, Dpr 633/1972, da cui risulti l'avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, attestante l'effettiva registrazione nei libri contabili dell'autofattura o della fattura.

Per l'utilizzo del *plafond*, l'utilizzo della dichiarazione d'intento per l'estrazione di beni da deposito Iva comporta l'utilizzo da parte dell'esportatore abituale del suo *plafond* disponibile.

In particolare, per ogni singola estrazione l'importo del *plafond* va ridotto dell'ammontare indicato nella sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro" del modello.

Studi di settore - Approvazione modifiche applicabili al periodo d'imposta 2016 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2017

Sintesi

Approvate le modifiche agli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2017, recante: "Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2016".



Tributario

Con il decreto in esame sono state approvate le modifiche agli studi di settore per il periodo di imposta 2016.

In particolare sono state approvate:

- la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «Territorialità dei Factory Outlet Center», che modifica lo studio di settore YM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle «Aggregazioni comunali», che modifica lo studio di settore YG44U – Alberghi, affittacamere, case ed appartamento per brevi vacanze, bed and breakfast, residence;
- la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi», che modifica lo studio di settore WG72A – Trasporto con taxi e autonoleggio di autovetture con conducente;
- la nota tecnica e metodologica, relativa all'aggiornamento delle «Analisi territoriali» a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2016.

Con il medesimo provvedimento sono state approvate le modifiche alla nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco.

In particolare, viene disposto che la soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta", indicate nel sub allegato 13.E al Dm 29 dicembre 2014, dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, sono rispettivamente poste pari a euro 1,05 e 1,18.

Adempimento spontaneo - Soggetti titolari di partita Iva - Comunicazione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2017

Sintesi

Dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate, per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 24 marzo 2017 recante: "Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate".

In attuazione dell'art. 1, co. 636, L. n. 190/2014 con il provvedimento in esame sono state individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate, per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Al fine di consentire una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso viene disposto che l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec), una comunicazione contenente:

- codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.



Tributario

Il contribuente può consultare il dettaglio delle informazioni relative alla comunicazione, accedendo al proprio “Cassetto fiscale”, presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE38 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione Iva;
- importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione Iva;
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva;
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità che saranno indicate nella comunicazione.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate hanno la possibilità di regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Cessione del credito Iva a scopo di garanzia Effetti della rinuncia alla cessione da parte del cessionario Risoluzione n. 39 dell'Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in materia di cessione del credito Iva a garanzia delle somme erogate a titolo di finanziamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 39 del 28 marzo 2017, recante: “Consulenza giuridica - art. 43-bis del Dpr n. 602 del 1973 cessione del credito Iva a scopo di garanzia – Rinuncia alla cessione da parte del cessionario - Effetti”.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di cessione del credito Iva a garanzia delle somme erogate a titolo di finanziamento.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sugli effetti della notifica, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, della cessione del credito Iva a garanzia delle somme erogate a titolo di finanziamento, da parte della cessionaria e sugli effetti della successiva rinuncia alla cessione del credito, nel caso in cui il contribuente-cedente abbia estinto il proprio finanziamento.

La cessione del credito è il contratto con cui il creditore trasferisce il suo credito ad un terzo.

Il contratto si perfeziona mediante l'accordo tra il creditore cedente e il terzo cessionario ed è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata.

Un nuovo creditore si sostituisce al precedente titolare, mentre l'obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

In relazione al caso prospettato, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contratto è qualificabile come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, frequente nella prassi bancaria, in cui la cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento.



Tributario

In tale caso, la garanzia si compie con l'immediato trasferimento a titolo gratuito della titolarità di beni specifici, come i crediti Iva, i quali sono automaticamente ritrasferiti al cedente in caso di adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di finanziamento.

Il contratto di cessione del credito, quindi, è accessorio al contratto di finanziamento ed è soggetto ad una specifica condizione risolutiva, quale, appunto, l'adempimento del debito garantito.

Tuttavia, considerato che il contratto di cessione in esame è un contratto accessorio che segue la sorte del contratto principale di finanziamento, la cessione rimarrà valida ed efficace in caso di cessione, totale o parziale, del contratto di finanziamento o delle obbligazioni garantite, per cui la cessione dei crediti sarà automaticamente trasferita al soggetto cessionario.

Pertanto, nel caso di contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, l'Agenzia delle Entrate ritiene che:

- la cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, se notificata all'amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti di quest'ultima;
- nel caso in cui il contratto di cessione contenga una clausola che preveda il versamento del rimborso sul conto della cedente, tale clausola è efficace anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, trattandosi di una disposizione relativa all'incasso del rimborso sulla quale si è formato il consenso della cessionaria del credito Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha soffermato, poi, la propria attenzione sull'ipotesi di rinuncia alla cessione del credito da parte della cessionaria, ritenendo che, in tal caso, non si configurerebbe una seconda cessione del credito, in quanto vietata dall'art. 43-bis, comma 1, Dpr n. 602/1973, secondo cui "il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione".

In tale ipotesi, infatti, ad avviso dell'amministrazione finanziaria, non si avrebbe "una rinuncia", ma una comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, a seguito dell'adempimento, da parte del cedente, del debito garantito.

Di conseguenza, non si realizza un'ulteriore cessione del credito, ma la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario, che non può considerarsi un soggetto "terzo" rispetto alle parti contrattuali.

In tal caso, quindi, il cessionario non incorre nel divieto previsto dal citato art. 43-bis, comma 1, Dpr n. 602/1973.

Pertanto, nel caso di comunicazione all'Amministrazione finanziaria della "rinuncia" della cessionaria alla cessione del credito ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario.

Invece, nella differente ipotesi della cessione del contratto di finanziamento ad un soggetto terzo, con la conseguente automatica ed ulteriore cessione del credito Iva, tale cessione non può avere alcuna efficacia nei confronti dell'amministrazione finanziaria, stante il citato divieto di cessione del credito da parte del cessionario.

Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza

Misura percentuale massima spettante

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017

Codice tributo - Istituzione

Risoluzione n. 42 dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017

Sintesi

In materia di credito d'imposta per le spese di videosorveglianza, è stata definita la misura percentuale massima spettante; è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito stesso.



Tributario

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato:

- il provvedimento del 30 marzo 2017, recante: "Credito d'imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Definizione della quota percentuale del credito d'imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l'istanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2016",
- la risoluzione n. 42 del 30 marzo 2017, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante alle persone fisiche che sostengono spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

È riconosciuto un credito d'imposta in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2016, non nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, hanno sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (per un esame completo vedi ns. circ. n. 31/2017).

Con il provvedimento in esame è stato stabilito che la quota percentuale del credito d'imposta spettante in relazione alle suddette spese sostenute, nell'anno 2016, è pari al 100 per cento dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta, con la risoluzione in esame è istituito il seguente codice tributo:

- "6874" denominato "Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto.

Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato l'istanza di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ritardato pagamento somme iscritte a ruolo - Interessi di mora - Fissazione Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017

Sintesi

A decorrere dal 15 maggio 2017 la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è pari al 3,50%.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 4 aprile 2017, recante: "Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".



Tributario

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, (art. 30, Dpr n. 602/1973).

In attuazione della predetta disposizione, con il provvedimento in esame è stata fissata, a decorrere dal 15 maggio 2017, al 3,50% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia - Invio telematico dei corrispettivi Risoluzione n. 44 dell'Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2017

Sintesi

I distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 44 del 5 aprile 2017, recante: "Consulenza giuridica. (Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia – Invio telematico dei corrispettivi - Art. 2 comma 2 del Dlgs n. 127 del 2015).

A decorrere dal 1° aprile 2017, tutti i soggetti passivi, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite "distributori automatici", sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, se i rispettivi apparecchi sono dotati delle seguenti caratteristiche:

- una o più "periferiche di pagamento";
- un "sistema master", ossia un sistema elettronico dotato di Cpu e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
- un erogatore di prodotti o servizi;
- una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate (per un esame completo vedi ns. circ. nn. 174/2016 e 8/2017).

Diversamente, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati, alla data del 1° aprile 2017, di tali caratteristiche e, in particolare, privi della citata "porta di comunicazione", i suddetti obblighi decorreranno dalla data del 1° gennaio 2018 (vedi ns. circ. n.55/2017).

Per "distributore automatico" deve intendersi un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi, costituito almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria - capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, in materia di invio telematico dei corrispettivi per i distributori automatici, sulla disciplina per i distributori automatici che effettuano la vendita di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia, per i quali la cessione può essere assoggettata al regime Iva ordinario o speciale oppure esente da imposta.



Tributario

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non rientrano nell'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi:

- tutte quelle ipotesi in cui non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (come, ad esempio, nel caso di distributori meccanici privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione - diretta o indiretta - e memorizza le somme incassate);
- i distributori che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendo solo l'attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali) ovvero erogano una certificazione fiscale di tale servizio (si pensi ai biglietti di trasporto e di sosta). Le "vending machine" erogano infatti beni e servizi direttamente, senza rilasciare alcun titolo certificativo;
- le operazioni ricadenti nel regime Iva cosiddette "monofase" (art. 74, Dpr n. 633/1972), poiché, in tal caso, vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma, cioè il primo cedente, mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva;
- i biglietti di viaggio e sosta;
- i tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che "devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'amministrazione e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita" e per le quali «i rivenditori sono retribuiti ad aggio»;
- le ricariche telefoniche, per le quali il soggetto passivo d'imposta è il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione, il quale, con il pagamento dell'imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, assolve altresì l'Iva relativa ai compensi, comunque denominati, da esso riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica dei mezzi tecnici suddetti, nonché per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico;
- la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee, esente da Iva e non soggetta a fatturazione, che rientrano tra i beni ceduti in via esclusiva dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri "corrispettivi", ma un aggio.

Per i cosiddetti distributori "misti", cioè quelli che erogano sia beni soggetti ad Iva ordinaria, sia beni esclusi dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei corrispettivi, i rivenditori saranno tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall'obbligo ("merce varia").

Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente sono quelle riportate nell'allegato denominato "Tipi dati per i corrispettivi" delle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016.



Con Centripresa ho l'opportunità di avere una **gestione della contabilità** su misura e specializzata nella mia categoria! Ma soprattutto dei professionisti che mi danno consulenza, risposte e supporto.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



Centripresa è al tuo fianco per risolvere tutte le incombenze che riguardano i servizi contabili e fiscali e tutte le attività ad essi correlate.

Centripresa è un "CAF imprese" che ti offre una gestione della contabilità e delle dichiarazioni su misura, con personale qualificato e costantemente aggiornato sulle tematiche contabili e fiscali relative alle attività delle aziende di ogni categoria di commercio, servizi, turismo e professioni. Una grande opportunità riservata solo ai soci di Confcommercio.

Altri servizi offerti: ▶ Apertura partita IVA e dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ▶ Comunicazione periodica IVA ▶ Versamenti e dichiarazione IMU/TASI ▶ Compensi a terzi e modello 770 ▶ Modello Intrastat ▶ Modello Black list ▶ Spesometro ▶ Assistenza per il contraddittorio con gli uffici ▶ Servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del modello 730 ▶ Servizio di archiviazione ottica sostitutiva ▶ Gestione PEC ▶ Trasmissione e conservazione sostitutiva Fatture elettroniche

CENTRIMPRESA

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.616

Orari dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e venerdì dalle 8,30 alle 16,30

Per informazioni e preventivi gratuiti info@centripresa.it



Indice

IN PRIMO PIANO

- Vendite di liquidazione e promozionali – Modifiche alla Lr 6/2010 – Lr 27 marzo 2017 n. 9 cosiddetto “Black Friday” **Pag. 79**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- Sicurezza nelle città – Decreto legge n. 14/2017 – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale **Pag. 81**

Disciplina igienico-sanitaria

- Latte e prodotti lattiero-caseari – Indicazione d'origine. Nuova circolare congiunta Mise/Mipaaf. **Pag. 88**
► Indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari – Sanzioni per violazione regolamento Ce n. 1924/2006 – Dlgs 7 febbraio 2017, n. 27. **Pag. 92**

In primo piano

Vendite di liquidazione e promozionali Modifiche alla Lr lombarda n. 6/2010 Lr n. 9 del 27 marzo 2017 cosiddetto “Black Friday”

È stata pubblicata sul Supplemento n. 13 al Burl del 30 marzo 2017 la legge regionale lombarda n. 9/2017 recante “Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali”. ►

**Legale****Vendite di liquidazione**

Il provvedimento in commento modifica l'art. 114, comma 5, della Lr n. 6/2010 eliminando il periodo che precisa che in ogni caso non possono essere effettuate le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali dal 25 novembre al 31 dicembre.

A tal riguardo, si precisa che non viene modificato il divieto di effettuare vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione.

Per comodità si riporta il testo coordinato dell'art. 114, comma 5, in seguito alle modifiche apportate dalla Lr in commento.

Articolo 114
Vendite di liquidazione

5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all'articolo 115. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

Vendite promozionali

La legge in esame modifica il comma 2 dell'art. 116 della Lr n. 6/2010 abrogando il divieto di effettuare vendite promozionali di prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento (prodotti individuati dall'art. 115, comma 1, con riguardo alle vendite di fine stagione) dal 25 novembre al 31 dicembre.

A tal proposito, si evidenzia che non viene modificato il divieto sopra citato nel periodo delle vendite di fine stagione di cui all'art. 115, comma 2, della Lr n. 6/2010 nonché nei trenta giorni antecedenti.

Per comodità si riporta il testo coordinato dell'art. 116, comma 2, in seguito alle modifiche apportate alla Lr in commento.

Articolo 116
Vendite promozionali

2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 115, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti.

Entrata in vigore

La legge in commento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione.

- **LEGGE Regione Lombardia del 27 marzo 2017, n. 9. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali.**

Articolo 1
Modifiche alla Lr 6/2010 concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) (1) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'articolo 114 le parole “, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre” sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 116 le parole “, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre” sono soppresse.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.



DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Sicurezza nelle città Decreto legge n. 14/2017 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017, è stato pubblicato il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Il provvedimento ha la finalità di realizzare la promozione di un modello di gestione della sicurezza urbana trasversale e integrato tra le diverse funzioni di Stato, Regioni ed enti locali mediante la sottoscrizione di appositi accordi.

Il decreto tuttavia interviene direttamente anche sul potere di ordinanza dei sindaci ampliando le ipotesi in cui possono essere adottate in relazione alle problematiche che emergono in ambito locale.

Nello specifico si evidenziano, di seguito, le disposizioni di maggiore interesse.

Articolo 8 - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Le modifiche introdotte rafforzano ed ampliano il potere di intervento del sindaco agendo sugli articoli 50 e 54 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs n. 267/2000).

In particolare, alla luce delle modifiche introdotte dal DI in commento, il sindaco può quindi:

- adottare ordinanze contingibili e urgenti non soltanto in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ma anche in relazione all'urgente necessità di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (tra l'altro è anche previsto che in tali materie i comuni possono adottare dei regolamenti);
- disporre, in determinate aree della città interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- con riferimento alle attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale in materia di incolumità e sicurezza pubblica, viene abrogato il riferimento al decreto del ministero dell'interno che ha disciplinato nel 2008 l'ambito di applicazione di tali attribuzioni specificando direttamente in legge che i provvedimenti adottati dal sindaco in tali ambiti sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità (spaccio stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio con minori e disabili) ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti.

Articolo 9 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

In questo articolo viene introdotta la sanzione amministrativa del pagamento da 100 a 300 € per chi pone in essere condotte lesive del decoro urbano o della libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione di spazi ivi previsti.

Al trasgressore, contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, con le modalità previste dall'art. 10.

Il provvedimento di allontanamento sarà inoltre disposto in caso di manifesta ubriachezza (art. 688 cp), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cp) e in caso di commercio abusivo su aree pubbliche (art. 29 Dlgs 114/98).

I regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane in cui vi sono luoghi o strutture di particolare pregio artistico, storico o architettonico o interessate da flussi turistici a cui applicare le suddette disposizioni.

**Legale****Articolo 12 - Disposizioni in materia di pubblici esercizi**

L'articolo in commento prevede che il questore può disporre la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico per un massimo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 100 del Tulp, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50 commi 5 e 7 del Dlgs. n. 267/2000, riguardanti la vivibilità, il decoro urbano e gli orari di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici.

Viene, inoltre, precisato che la sanzione da 250 a 1000 euro per la vendita di bevande alcoliche ai minori (art. 14-ter L 125/2001) si applica anche in caso di somministrazione.

Articolo 13 - Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi

La disposizione in esame prevede che il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva e confermata in grado di appello nel corso degli ultimi 3 anni per la vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, il divieto di accesso (da 1 a 5 anni) agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificatamente indicati, ovvero di stationamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

Entrata in vigore

Il presente decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

► DECRETO LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia e per gli Affari regionali;

emana il seguente decreto-legge

Capo I**COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA****Sezione I****SICUREZZA INTEGRATA****Articolo 1****Oggetto e definizione**

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine

**Legale**

di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Articolo 2*Linee generali per la promozione della sicurezza integrata*

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

Articolo 3*Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano*

1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.

4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

Sezione II**SICUREZZA URBANA****Articolo 4***Definizione*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Articolo 5*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*

1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;



Legale

- b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Articolo 6

Comitato metropolitano

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, co-presieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.

2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

1. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».

b) all'articolo 54:

1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,

**Legale**

l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».

2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II**DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTA' E DEL DECORO URBANO****Articolo 9***Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.

Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Articolo 10*Divieto di accesso*

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

**Legale**

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'Interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11*Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili*

1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.

Articolo 12*Disposizioni in materia di pubblici esercizi*

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».

Articolo 13*Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi*

1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

**Legale**

- a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Articolo 14*Numero unico europeo 112*

1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 15*Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa.»;
- b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».

Articolo 16*Modifiche all'articolo 639 del codice penale*

1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a

**Legale**

favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna».

Articolo 17*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA**Latte e prodotti lattiero-caseari - Indicazione d'origine
Nuova circolare congiunta Mise/Mipaaf**

Il 6 marzo 2017 è stata pubblicata sui siti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e sul sito del Ministero dello Sviluppo economico un'ulteriore versione della circolare interpretativa del decreto interministeriale 9.12.2016 sull'origine del latte e dei prodotti lattiero caseari. Tale ultima circolare, datata 23 febbraio 2017 è stata adottata a firma congiunta dei due ministeri Mise e Mipaaf, coinvolti nella definizione del succitato decreto.

Alla predisposizione della circolare, a tale proposito si richiamano le nostre circolari esplicative 13/2017 e 14/2017, ha originariamente lavorato soltanto il Mise; è invece recentissima la decisione di giungere ad una versione della circolare condivisa da entrambi i dicasteri nella quale, relativamente al campo di applicazione di cui all'art. 1 del decreto, i ministeri confermano che:

- per "tutti i tipi di latte" si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all'allegato 1 del decreto;

Legale

- è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle Attività produttive e del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'articolo 1, comma 2 del decreto medesimo;
- sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al Rdl 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al già citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell'allegato VII del regolamento (Ue) n. 1308/2013
- sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (Dop) e di indicazioni geografiche protette (Igp) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (Ue) n. 1151/2012 nonché i prodotti di cui al regolamento (Ue) n. 834/2007.

Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente l'origine del latte o il paese di condizionamento o trasformazione, tali informazioni possono essere fornite nel rispetto delle disposizioni del decreto interministeriale 9/12/2016.

I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (Ue) n. 1169/2011, riportati nell'allegato 1, con esclusione, pertanto:

- dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
- dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati di cui all'allegato 1 del decreto.

Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

In merito alle indicazioni da riportare in etichetta, sul concetto di "paese di trasformazione" (art. 2 del decreto) è stata rimossa la precisazione che non costituiscono prodotti trasformati i prodotti alimentari "che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati", come previsto dal paragrafo 1, lettera n), dell'art. 2 del regolamento 852/2004.

Per gli ulteriori e più specifici aspetti tecnico-pratici, si rinvia al testo della circolare interministeriale, che si pubblica qui di seguito.

- **CIRCOLARE Ministero dello Sviluppo economico e Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 febbraio 2017. Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 (G.U. n. 15 del 19.1.2017) concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011.**

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, di seguito "decreto", concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

1. Ambito di applicazione - Articolo 1

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto, relativo all'ambito di applicazione, si conferma quanto segue:

- per "tutti i tipi di latte" si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all'allegato 1 del decreto;
- è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle Attività produttive e del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'articolo 1, comma 2 del decreto medesimo;
- sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al Rdl 15 ottobre 1925, n. 2033 e

Legale

comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al già citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell'allegato VII del regolamento (Ue) n. 1308/2013 (Regolamento unico Ocm);

- sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (Dop) e di indicazioni geografiche protette (Igp) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (Ue) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, nonché i prodotti di cui al regolamento (Ue) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente l'origine del latte o il paese di condizionamento o trasformazione, tali informazioni possono essere fornite nel rispetto delle disposizioni del decreto in oggetto.

I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, con esclusione, pertanto:

- dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
- dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati di cui all'allegato 1 del decreto.

Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

2. Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari - Articolo 2

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto, si chiarisce che il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati, riportati nell'allegato 1, del quale va indicata l'origine in termini di "paese di mungitura", "paese di condizionamento o paese di trasformazione" è il latte, come definito dalla parte III dell'allegato VII del reg. Ue 1308/2013 (regolamento unico Ocm).

La definizione di "ingrediente" è riportata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (Ue) n. 1169/2011 che così dispone: "qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti";.

Poiché oggetto di applicazione sono i prodotti lattiero caseari preimballati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (Ue) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, l'obbligo disposto dal decreto cade in capo all'impresa che rappresenta il soggetto responsabile delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto lattiero caseario destinato al consumatore finale, in quanto preimballato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Il soggetto responsabile di cui all'articolo 8.1 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 riporterà pertanto le informazioni di cui dispone direttamente e quelle di cui è entrato in possesso in quanto rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali informazioni.

L'obbligo di indicazione di origine del latte non investe, invece, gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del prodotto lattiero caseario preimballato in quanto tale obbligo non cade, come detto al paragrafo 1, sui prodotti non destinati al consumatore finale (B2B). Tale obbligo, inoltre, non va confuso con l'obbligo della tracciabilità di cui al reg. (Ce) n. 178/2002, che impone di indicare solo il soggetto fornitore della materia prima e non l'origine della stessa. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 "gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2". Tali obblighi consistono ne "la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali" e quindi gli obblighi in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima previsti dal decreto.

L'obbligo dell'indicazione di origine del latte non trova applicazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del decreto fabbricati all'estero che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia, sia perché non destinati al consumatore finale (B2B), sia per il principio del mutuo riconoscimento, che rende impossibile estendere un obbligo ai produttori residenti al di fuori del territorio nazionale. Resta fermo anche per tali fornitori il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (Ue) n. 1169/2011.

**Legale**

Per “paese di mungitura” del latte si intende, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (Ue) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, il luogo dove il latte è stato munto.

Per “paese di condizionamento” del latte si intende il luogo dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte Uht.

Per “paese di trasformazione” si intende il paese d’origine dell’alimento ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (Ue) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione. Pertanto il paese dove è avvenuta “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. Per la concreta applicazione della norma si rinvia alle circolari dell’Agenzia delle Dogane.

L’obbligo previsto all’articolo 2 è considerato assolto anche:

- nel caso del latte sterilizzato o Uht, riportando oltre all’indicazione del “paese di mungitura”, il solo “paese di condizionamento” del latte;
- nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui all’allegato 1, riportando, oltre all’indicazione del “paese di mungitura”, il solo “paese di trasformazione” del prodotto preimballato di cui all’allegato 1; in alternativa al caso precedente indicando il “paese di mungitura” ed il “paese di trasformazione” distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilità e leggibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2 del decreto.

Va tenuto conto, infatti, della non obbligatorietà per i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati di fornire l’elenco degli ingredienti né l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti, come derivante dal combinato disposto dell’allegato VII, parte E, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (Ue) n. 1169/2011 e l’articolo 19 del medesimo regolamento.

3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all’allegato 1 in più paesi - Articolo 3

Con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto si chiarisce che la dicitura “latte di paesi Ue” o “latte di paesi non Ue”, può essere utilizzata dalla impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo paese Ue o da un solo paese non Ue, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi paesi Ue o diversi paesi non Ue.

Sempre con riferimento alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto si conferma che nel caso il latte utilizzato nei prodotti preimballati di cui all’allegato 1 provenga contestualmente sia da paesi Ue che da paesi non Ue, le due diciture possono essere utilizzate congiuntamente in tal modo “latte di paesi Ue” e “latte di paesi non Ue”.

In analogia a quanto disposto all’articolo 2, comma 2 del decreto si ritiene che nel caso dell’articolo 3, commi 1 e 2 è possibile riportare la dicitura di sintesi “origine del latte”: Ue, oppure non Ue, solamente nel caso in cui il paese di mungitura ed il paese di condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza Ue o non Ue.

4. Clausola di mutuo riconoscimento - Articolo 6

Con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 6 del decreto si conferma che la clausola di mutuo riconoscimento, come formulata dal decreto, impone l’obbligo di indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi, dei prodotti destinati ad altri paesi.

5. Disposizioni transitorie e finali - Articolo 7

Con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 7 del decreto, al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero risultare invenduti all’approssimarsi del termine di 180 giorni previsto al comma 4 dell’articolo 7 del decreto, quale termine massimo per lo smaltimento delle scorte, è possibile utilizzare delle etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto.

Tale sistema di etichettatura adesiva inamovibile può comunque essere utilizzato per inserire le informazioni ad integrazione delle etichette e degli imballaggi.

**Legale**

Sono fatte salve le etichette e gli imballaggi non ancora utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della pubblicazione del decreto, che già riportano volontariamente le informazioni di origine con significato conforme a quelle previste dal decreto.

6. Ulteriori chiarimenti

In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto è possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore. Si riportano a titolo esemplificativo, le seguenti:

- una indicazione della provenienza regionale del latte, quale “nodini di latte pugliese” o “100% latte sardo” da riportare assieme a quella obbligatoria “origine del latte: Italia”;
- l’indicazione “latte 100% italiano”, “100% latte italiano” o “latte italiano 100%”, da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell’articolo 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l’Italia.

L’utilizzo delle diciture previste dal decreto può avvenire anche riportando in etichetta tutte quelle ricorrenti e procedendo di volta in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, solo quella corrispondente allo specifico alimento preimballato.

Indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari Sanzioni per violazione regolamento Ce n. 1924/2006 Dlgs n. 27 del 7 febbraio 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 il Dlgs n. 27/2017 che prevede la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Il regolamento (Ce) n. 1924/2006 contiene la disciplina per l’impiego nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari delle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

L’art. 2 del decreto in esame, infatti, precisa, al comma 1, che si applicano le definizioni dettate direttamente dal regolamento all’art. 2. Tra di esse, si ritiene opportuno segnalare le seguenti (art. 2, par. 2):

- “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche;
- “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
 - a) all’energia (valore calorico) che
apporta,
apporta a tasso ridotto o accresciuto,
o non apporta,
e/o

**Legale**

- b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
contiene,
contiene in proporzioni ridotte o accresciute,
o non contiene
- “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;
- “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

Sempre l'articolo 2, al secondo comma, individua quali autorità competenti per l'applicazione del decreto il Ministero della Salute, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza, le quali provvedono, ai sensi dell'art. 13 del decreto stesso, anche all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste.

Si evidenziano, di seguito, le fattispecie individuate dal decreto legislativo in esame.

In proposito si ritiene utile, per maggiore comodità, riportare nelle note a piè di pagina le norme del regolamento richiamate dal decreto legislativo in commento.

Violazione dei requisiti generali

Articolo 3 – Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento

La norma in commento stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.

Articolo 4 – Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

L'articolo in esame dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.

Articolo 5 – Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

La disposizione in commento prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

Articolo 6 – Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali

L'art. 6 del decreto in oggetto prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento

**Legale**

entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Articolo 7 – Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento

La norma in esame stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

Al riguardo merita evidenziare che l'art. 7 del regolamento 1924/2006 stabilisce che "l'etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica".

La nozione di "etichettatura nutrizionale" coincide, adesso, con la nozione di "dichiarazione nutrizionale".

Infatti, l'art. 2, par. 1, lett. c), del reg. 1924/2006, rimanda alla definizione di "etichettatura nutrizionale" di cui alla direttiva 90/496/Cee.

La suddetta direttiva è stata abrogata dall'art. 53 del reg. 1169/2011, che, al paragrafo 2, ha inoltre stabilito che i riferimenti agli atti abrogati si devono intendere fatti al regolamento. L'allegato I al regolamento, che reca alcune definizioni specifiche, sancisce infine l'equivalenza tra le espressioni "dichiarazione nutrizionale" ed "etichettatura nutrizionale".

Quella del reg. 1924/2006 è una disposizione maturata in un periodo in cui non esisteva ancora un obbligo generalizzato di riportare sui prodotti preimballati una dichiarazione nutrizionale (in relazione alle deroghe all'obbligo si vedano le circolari del 2016 n. 32 e 37 della scrivente Direzione).

Tale obbligo è stato appunto previsto dal reg. 1169/2011, che ha modificato anche lo stesso articolo 7 del regolamento 1924/2006. Proprio con riguardo a quest'ultimo articolo, l'operatore che non fornisce l'etichettatura nutrizionale degli alimenti sui quali è formulata una indicazione nutrizionale e/o sulla salute, è soggetto a una sanzione da 2.000 a 16.000 euro, ai sensi dell'art. 7 del Dlg n. 27 del 2017.

La violazione delle disposizioni sulla dichiarazione nutrizionale derivanti dal reg. 1169/2011, invece, sarà regolata dalle disposizioni contenute nello specifico decreto legislativo attualmente in corso di definizione (vedasi la circolare n. 15/2017 della scrivente Direzione).

Nel caso in cui un prodotto preimballato risulti non conforme in quanto privo della dichiarazione nutrizionale, pertanto, sarà necessario stabilire quale disposizione sanzionatoria debba essere applicata, tenendo conto che il reg. 1169/2011 "si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti" (art. 1, par. 4).

È opportuno, infine, segnalare che la materia delle indicazioni nutrizionali e/o sulla salute è stata affrontata anche in alcune delle domande e risposte relative al reg. 1169/2011 contenute nei due documenti rilasciati dalla commissione e disponibili sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali

Articolo 8 – Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento

L'articolo in commento dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Articolo 9 – Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento

La presente disposizione stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condi-

Legale

zioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute

Articolo 10 – Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

Il primo comma dell'articolo in commento prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

Il secondo comma, invece, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Relativamente al terzo comma della disposizione in esame, inoltre, viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Sempre il terzo comma dispone che alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.

Il quarto comma dell'art. 10 in oggetto, infine, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

Articolo 11 – Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento

La disposizione in esame prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

Disposizioni generali

Articolo 12 – Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

L'art. 12 stabilisce che, ai sensi dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal Dlgs n. 27/2017 l'autorità amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

- **DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 27. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

**Legale**

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

Visto il regolamento (Ce) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

Visto il regolamento (Ue) n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (Ce) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali;

Visto il regolamento (Ue) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini;

Visto il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;

Visto il regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed in particolare gli articoli 10 e 55;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'articolo 2;

Visto il regolamento (Ue) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni);

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55;

Visto il regolamento (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visto il regolamento (Ce) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 recante attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori che modifica le direttive 93/13/Cee e 1999/44/Ce e che abroga le direttive 85/577/Cee e 97/7/Ce;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/Ce per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi;

**Legale**

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (Ce) n. 882/2004;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/Cee del Consiglio e le direttive 97/7/Ce, 98/27/Ce e 2002/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca l'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/Ce relativa agli integratori alimentari;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 recante attuazione della direttiva 90/496/Cee del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti;

Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, intitolato «Guidance on the implementation of regulation (EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods approved by the standing Committee on the food chain and animal health on 14 December 2007»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri della Salute, delle Politiche agricole alimentari e forestali, per gli Affari regionali, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze;

emana il seguente decreto legislativo

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1924/2006, all'articolo 2 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (Ce) n. 178/2002.



2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.

Capo II

VIOLAZIONE DEI REQUISITI GENERALI

Articolo 3

Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.

Articolo 4

Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.

Articolo 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

Articolo 6

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

Articolo 7

Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

**Capo III****VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI INDICAZIONI NUTRIZIONALI****Articolo 8**

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Articolo 9

Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

Capo IV**VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI INDICAZIONI SULLA SALUTE****Articolo 10**

Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

Articolo 11

Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.



Capo V
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12

Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

1. Ai sensi dell'articolo 8 -bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorità amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Articolo 13

Sistema di controlli ufficiali

1. L'attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

3. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della Salute e destinati al miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

3. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat, mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della



Legale

Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GuUe).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, So.
- La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, So.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/Cee e della direttiva 89/396/Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, So.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, So.
- Il regolamento (Ce) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, è pubblicato nella GuUe 30 dicembre 2006, n. L 404.
- Il regolamento (Ue) n. 1047/2012 della Commissione dell'08 novembre 2012, che modifica il regolamento (Ce) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicato nella GuUe 9 novembre 2012, n. L 310.
- Il regolamento (Ue) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicato nella GuUe 25 maggio 2012, n. L 136.
- Il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella GuUe 1° febbraio 2002, n. L 31.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, è pubblicato nella GuUe 30 aprile 2004, n. L 165.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, So.
- Il regolamento (Ue) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni) (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicato nella GuUe 21 settembre 2013, n. L 251.



Legale

- Il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicato nella GuUe 22 novembre 2011, n. L 304.
- Il regolamento (Ce) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicato nella GuUe 21 gennaio 2009, n. L 16.
- Il regolamento (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, è pubblicato nella GuUe 30 dicembre 2006, n. L 404.
- Il regolamento (Ce) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/Cee del Consiglio, le direttive 96/8/Ce, 1999/21/Ce, 2006/125/Ce e 2006/141/Ce della Commissione, la direttiva 2009/39/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (Ce) n. 41/2009 e (Ce) n. 953/2009 della Commissione (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicato nella GuUe 29 giugno 2013, n. L 181.
- La direttiva 2009/39/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del See), è pubblicata nella GuUe 20 maggio 2009, n. L 124.
- Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/Cee e 1999/44/Ce e che abroga le direttive 85/577/Cee e 97/7/Ce, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 marzo 2014, n. 58.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/Ce per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i paesi terzi, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 giugno 2011, n. 136.
- Il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/Ce per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso paesi terzi, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2009, n. 155.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (Ce) n. 882/2004, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il regolamento (Ce) n. 2006/2004, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 6 settembre 2007, n. 207.
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 6 settembre 2007, n. 207.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, So.
- Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante attuazione della direttiva 2002/46/Ce relativa agli integratori alimentari, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 luglio 2004, n. 164.
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/Cee del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 24 marzo 1993, n. 69.
- La decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, è pubblicata nella GuUe 30 maggio 2007, n. L 138.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 si veda nelle note alle premesse.



Legale

Note all'art. 2:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
 - a) pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;
 - b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
 - c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
 - d) pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
 - e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 178/2002 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.



Legale

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 8-bis (*Reiterazione delle violazioni*). — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce.

Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.».

— Il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 24 (*Connessione obiettiva con un reato*). — Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.».

Note all'art. 13:

— Il testo degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 13 (*Atti di accertamento*). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

Legale

«Art. 14 (*Contestazione e notificazione*). — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»

«Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obblazione».

«Art. 17 (*Obbligo del rapporto*). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.



Un'**assistenza sanitaria**
che mi segue tutta la vita, con
convenzioni in centinaia di strutture
specializzate e che copre le esigenze
di tutta la mia famiglia!
Nessun'altra è così vantaggiosa!



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



ENTE MUTUO, una delle più efficienti realtà sanitarie integrative di tutto il Paese, garantisce un'assistenza sanitaria dedicata a te e alla tua famiglia **per tutta la vita**.

Ti mette a disposizione una vasta gamma di servizi e prestazioni mediche in **centinaia di strutture convenzionate** altamente qualificate.

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO è una società di Mutuo Soccorso, costituita più di 60 anni fa, senza fini di lucro e quindi, diversamente dalle Compagnie di Assicurazione, non ha l'obiettivo di trarre profitti a fronte della prestazione di un servizio.

ENTE MUTUO offre 5 diverse forme di assistenza che prevedono ricoveri, visite specialistiche ed esami diagnostici in forma diretta e indiretta, odontoiatria, terapia fisica ed altre coperture.

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano - Tel. 02.7750950

Orario continuato: dal lunedì al giovedì 8.30 - 16.30, venerdì 8.30 - 15.30

marketing@entemutuomilano.it

www.entemutuomilano.it

**Bandi e finanziamenti****Indice****IN PRIMO PIANO**

► Regione Lombardia: Bando “Turismo e attrattività”	Pag. 107
---	-----------------

FINANZIAMENTI

► Inail: bando Isi – Incentivi per la sicurezza delle imprese	Pag. 109
---	-----------------

In primo piano**Regione Lombardia - Bando “Turismo e attrattività”**

Regione Lombardia ha emesso il bando “Iniziativa turismo e attrattività” che prevede contributi per la realizzazione di progetti di riqualificazione delle strutture alberghiere, extralberghiere e dei pubblici esercizi e che si aprirà il 15 maggio 2017. ▼

Possono partecipare al bando piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultino essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese, con sede operativa in Lombardia (già attiva o ancora da costituire) e che svolgono la propria attività nei settori:

- A) Turistico ricettivo (strutture alberghiere ed extralberghiere, bed and breakfast, con codice Ateco – primario o secondario – appartenente alla divisione: 55).
- B) Ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, con codice Ateco – primario o secondario – appartenente alle divisioni: 56.1 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile” e 56.3 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”).



Bandi e finanziamenti

Sono ammissibili al contributo progetti di riqualificazione relativi alle seguenti aree tematiche:

- enogastronomia e food experience
- natura e green
- sport e turismo attivo
- terme e benessere
- fashion e design
- business congressi e incentive (viaggi di incentivazione)

e che prevedono, a titolo di esempio, spese relative a:

- 1) ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinate a uso ricettivo o di pubblico esercizio (es. arredi, attrezzature, ecc.) e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse (es. piscine, campi da tennis, aree a verde, parcheggi, ricoveri, biciclette, zone fitness, dehors, vetrine, ecc.);
- 2) acquisto e installazione di attrezzature e/o tecnologie innovative (es. sistemi wi-fi, domotica, ecc.) finalizzate al miglioramento sia di impianti, strutture, e infrastrutture ricettive, sia del servizio offerto.

Non sono ammissibili progetti che prevedono un programma di spesa inferiore a € 20.000,00 (al netto di Iva e altri oneri).

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 40% del programma di spesa approvato e fino a un massimo di:

- € 40.000,00 per i soggetti che svolgono la propria attività in forma imprenditoriale (es. imprese);
- € 15.000,00 per i soggetti che svolgono la propria attività in forma non imprenditoriale (es. bed and breakfast).

La domanda di contributo potrà essere compilata a partire dalle ore 12,00 del 15 maggio 2017, esclusivamente in forma telematica registrandosi al portale informatico Siage di Regione Lombardia: (www.siage.it). Il bando è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Le domande verranno valutate con procedura sia "a sportello" (in base all'ordine cronologico di ricevimento), sia "a punteggio", attraverso criteri di merito e premialità aggiuntive relativi a: qualità progettuale; pertinenza, accessibilità e sostenibilità dei progetti in relazione alle aree tematiche previste dal bando; capacità finanziaria, composizione femminile e/o giovanile delle imprese richiedenti.



Bandi e finanziamenti

Inail - Bando Isi - Incentivi per la sicurezza alle imprese

Il 19 aprile 2017 l'Inail si è aperto il bando Isi (Incentivi per la sicurezza delle imprese) che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese di ogni settore economico che realizzano progetti finalizzati a conseguire un effettivo e concreto miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ammissibili al contributo:

- 1) Programmi di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ambienti di lavoro (es: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; acquisto di macchinari/attrezzature; adeguamento di impianti elettrici).
- 2) Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- 3) Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (es: rimozione di intonaci, coibentazioni, canne fumarie, condotte di vapore, comignoli, pareti, condutture, piastrelle e pavimentazioni).
- 4) Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: intervento riservato esclusivamente alle imprese dei settori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e dei servizi alla ristorazione e relativo a: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; adeguamento impianti; acquisto di attrezzature di lavoro).

Il contributo ottenibile è pari al 65% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo compreso tra un minimo di €5.000,00 e un massimo di €130.000,00.

Entro le ore 18,00 del 5 giugno 2017 sarà possibile procedere alla compilazione telematica del modulo di domanda registrandosi con le rispettive credenziali di accesso (nome utente e password) alla sezione "Accedi ai servizi on line" all'interno del sito Inail (www.inail.it). Le imprese sprovviste delle credenziali di accesso dovranno richiedere le credenziali, registrandosi al sito Inail.

Dalla procedura di compilazione sarà possibile conoscere immediatamente il punteggio attribuito al progetto inserito; nel dettaglio:

- i progetti che ottengono un punteggio inferiore a 120 punti non verranno salvati dal sistema informatico in quanto non ammissibili;
- i progetti che raggiungono e superano i 120 punti verranno registrati nel sistema informatico dell'Inail e otterranno un codice di identificazione.

Il codice di identificazione dovrà essere inviato in forma telematica ("click day") entro i termini (date e orari) che verranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.

Le domande con i relativi progetti verranno valutate con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di ricevimento del codice di identificazione.



Credito, banche, rating...?

Ho il partner giusto per migliorare il rapporto con le banche e il mio merito di credito. E mi ha fatto anche capire che il Business Plan non serve solo alle start-up!



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

fidicomet
Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio al Turismo ai Servizi e alle Professioni

Fidicomet è il tuo partner per migliorare il tuo profilo finanziario e il tuo profilo di presentazione al sistema bancario per ottenere un migliore accesso al credito. In più avrai a disposizione una serie di servizi per un'**Assistenza Finanziaria di Base** specifica e a costi contenuti per ottenere una corretta gestione d'impresa.

I servizi e le consulenze offerte: ► conoscere lo status finanziario dell'impresa, anche come rilevabile "a sistema" ► adeguare la struttura finanziaria ► evitare errori per l'evoluzione del rating bancario ► Check-up finanziario ► Business Plan ► Report Finanziario d'Impresa, ► Accompagnamento professionale continuo attraverso il Tutor finanziario di impresa

FIDICOMET/ASCONFIDI LOMBARDIA

è la **Cooperativa di Garanzia Fidi** di Confcommercio Milano

Gli uffici si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7630021 - Fax 02.76300246
fididicomet@asconfidi.it - www.fidicomet.it





Indice

IN PRIMO PIANO

- Depositi Iva, recepite le novità del decreto fiscale. **Pag. 111**

NORMATIVA NAZIONALE

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 23 febbraio 2017 – Estrazione di beni introdotti in deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. **Pag. 113**
- Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 – Depositi Iva. Modifiche operanti dal 1° aprile 2017. Istruzioni. **Pag. 115**

In primo piano

Depositi Iva - Recepite le novità del decreto fiscale

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 23 febbraio 2017 che attua le nuove disposizioni in materia di depositi Iva introdotte dal decreto fiscale (art. 4, c. 7. DI 193/2016). A decorrere dallo scorso 3 dicembre, infatti, sono stati modificati gli adempimenti relativi alle estrazioni dal deposito in caso di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (ovvero le ipotesi previste dall'art. 50-bis, comma 4, lettera b), DI 331/93).

**Commercio estero**

In particolare, le disposizioni del decreto fiscale hanno previsto che: (i) sull'estrazione di beni extra Ue immessi in libera pratica, l'Iva è dovuta dal soggetto che estrae il bene mediante il meccanismo del reverse charge, previa prestazione di idonea garanzia; (ii) sull'estrazione di beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto comunitario, l'imposta è dovuta dal gestore del deposito, senza possibilità di compensazione, in nome e per conto del soggetto estrattore che rimane comunque obbligato in solido al pagamento.

A fronte di tali novità, il decreto 23 febbraio 2017 (Serie generale n. 64 del 17 marzo 2017), disciplina i requisiti di garanzia, l'attestazione relativa alla garanzia e i casi di esclusione.

Requisiti di garanzia

L'imposta è dovuta qualora sussistano i seguenti requisiti di affidabilità del contribuente:

1. presentazione della dichiarazione Iva, per chi sussiste l'obbligo, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;
2. esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'Iva dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
3. assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
4. assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 Dlgs n. 74/2000 e dall'art. 216 del Rd 16 marzo 1942, n. 267.

In assenza di tali requisiti l'imposta è dovuta previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, Dpr n. 633/72, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

Attestazione relativa alla garanzia

La sussistenza dei sopraindicati requisiti di affidabilità, sono attestati dal soggetto che procede all'estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione sostitutiva deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

Casi di esclusione

I requisiti di affidabilità sono considerati sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito Iva;
- il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva è un soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 38 e seguenti del regolamento n. 952/2013/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure è esonerato ai sensi dell'art. 90 del Tu delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al Dpr n. 43/1973.

In tali casi, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ai sensi dell'art. 17, Dpr 633/72.



Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 23 febbraio 2017- Estrazione di beni introdotti in deposito Iva

- DECRETO del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017. **Estrazione di beni introdotti in deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di Iva con quelle recate da direttive Cee e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 20 ottobre 1997, n. 419, recante norme in materia di depositi Iva;

Visto il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

Visto l'art. 50-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini Iva come modificato dall'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 193 del 2016 e, in particolare, il comma 6 che, tra l'altro, detta specifiche modalità per il versamento dell'Iva da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis, previa prestazione di idonea garanzia, i cui contenuti, modalità e casi sono definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

decreta

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i contenuti, le modalità ed i casi di prestazione della garanzia prevista dall'art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo art. 50-bis.

Articolo 2

Requisiti di garanzia

1. Per i soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito Iva ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta è dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

- a) presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione;
- b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione;
- c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
- d) assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**Commercio estero**

2. Si considerano eseguiti i versamenti indicati al comma 1, lettera b), anche nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli.

3. Per i soggetti di nuova costituzione, i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione.

4. In assenza dei requisiti di cui al comma 1, l'imposta è dovuta a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

Articolo 3*Attestazione relativa alla garanzia*

1. La sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall'art. 2, comma 1, sono attestati dal soggetto che procede all'estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito trasmette la dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate che procede, anche sulla base di analisi del rischio di evasione o di frode, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di garanzia dichiarati dal contribuente.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione, anche in via telematica, della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

4. In caso di prestazione della garanzia prevista dall'art. 2, comma 4, copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione.

Articolo 4*Casi di esclusione*

1. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito Iva;
- b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, oppure è esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Nei casi elencati al comma 1, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione a norma dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

**Commercio estero****Circolare prot. 38945 dell'Agenzia delle Dogane del 30 marzo 2017
Depositi Iva - Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 - Istruzioni**

► CIRCOLARE dell'Agenzia delle Dogane prot. 38945 del 30 marzo 2017. **Depositi Iva. Modifiche operanti dal 1° aprile 2017. Istruzioni.**

Premessa

Con il decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono state apportate significative modifiche alla disciplina fiscale dei depositi Iva di cui all'art. 50 bis 2 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In particolare, l'art. 4, comma 7, del suddetto DI n.193/2016 ha emendato l'art. 50 bis, DI n. 331/93 intervenendo:

- con modifiche al comma 4, lett. c), al fine di consentire l'utilizzo del deposito Iva anche per "le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva";
- con la soppressione della lett. d) del medesimo comma 4, tenuto conto dell'ampliamento dell'ambito oggettivo delle operazioni effettuabili mediante utilizzo di un deposito Iva;
- con l'integrale sostituzione del comma 6, che dispone ora rilevanti novità per ciò che concerne l'estrazione dei beni da un deposito Iva, demandando, tra l'altro, ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione dei contenuti, delle modalità e dei casi nei quali è dovuta la prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto che procede all'estrazione dei beni in questione.

Le modifiche introdotte dall'art. 4, comma 7, DI n.193/2016 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017 ⁽¹⁾. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, recante disposizioni in materia di "Estrazione dei beni introdotti in deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193". Ciò premesso, considerato che le cennate novità rivestono particolare interesse anche ai fini dell'attività degli uffici delle Dogane, si ritiene utile fornire il seguente quadro riepilogativo.

Principali novità

A partire dal 1° aprile 2017:

- a) sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (e non più soltanto quelle oggetto di cessione intracomunitaria o quelle elencate nella tabella A-bis allegata al decreto legge n. 331/1993 citato); b) l'estrazione dei beni da un deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nello Stato, comporta il pagamento dell'imposta;
- c) per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva ai sensi dell'art. 50 bis, comma 4, lettera b)⁽²⁾, del DI n. 331/93 l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione a norma dell'art. 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (cosiddetta inversione contabile), previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti, secondo le modalità e nei casi definiti con il citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 (una disamina più puntuale di tale adempimento è rinviata al successivo paragrafo);
- d) nei restanti casi di cui al comma 4 suddetto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che ne è solidalmente responsabile. Il versamento è eseguito con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/97, entro il termine di cui all'art. 18 dello stesso Dlgs, riferito al mese successivo alla data di estrazione. È tuttavia esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che procede all'estrazione annota, nel registro di cui all'art. 25 del Dpr n. 633/72, una fattura emessa ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del medesimo decreto ed i dati della ricevuta del versamento effettuato dal gestore del deposito;
- e) è effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del Dpr n. 633/1972. In tal caso, la dichiarazione d'intento prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,

**Commercio estero**

dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica ⁽³⁾. Chiarimenti operativi in materia sono stati di recente forniti dalla stessa Agenzia con risoluzione n. 35/E del 20/3/2017;

- f) per i beni introdotti in un deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario, invece, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo all'integrazione della relativa fattura (con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta), nonché all'annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'art. 23 del citato Dpr n. 633/1972, entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

Estrazione dal deposito Iva dei beni precedentemente immessi in libera pratica

Come accennato in precedenza, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 ha definito i contenuti, le modalità e i casi di prestazione della garanzia prevista dal comma 6 dell'art. 50 bis DI n. 331/93 per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b).

L'art. 2 del decreto, recante "Requisiti di garanzia", individua, al comma 1, gli elementi soggettivi di affidabilità al ricorrere dei quali il contribuente può procedere all'estrazione dei beni dal deposito Iva assolvendo l'imposta con l'inversione contabile e senza prestazione di alcuna garanzia. Si tratta, in particolare, dei seguenti requisiti:

- a) presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione ⁽⁴⁾;
- b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione ⁽⁵⁾;
- c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
- d) assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall'art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In mancanza dei suddetti requisiti, ai fini dell'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile, il soggetto che estrae i beni dal deposito Iva è tenuto alla prestazione di una garanzia secondo le modalità stabilite dall'art. 38-bis, comma 5, del Dpr n. 633/1972, a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione. Copia della stessa deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto dell'estrazione. Con provvedimento 28 marzo 2017 del direttore dell'Agenzia delle Entrate ⁽⁶⁾, sono stati approvati due diversi modelli di garanzia: il primo è relativo alla costituzione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario o una banca; il secondo consiste nel rilascio di una polizza fidejussoria o di una fidejussione bancaria. Entrambi i modelli vanno consegnati alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del "richiedente", cioè del soggetto che intende estrarre i beni in questione dal deposito Iva.

L'articolo 3 del decreto in commento stabilisce che la sussistenza dei suddetti requisiti di affidabilità venga attestata dallo stesso soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento 24 marzo 2017 del direttore dell'Agenzia delle Entrate ⁽⁷⁾.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è consegnata dal soggetto estrattore al gestore del deposito all'atto della prima estrazione effettuata ed è valida per l'intero anno solare di presentazione. Il gestore del deposito rilascia al soggetto estrattore apposita ricevuta di ricezione e, entro 30 giorni dalla consegna, ne trasmette copia, tramite posta elettronica certificata (Pec), alla Direzione regionale, o alla Direzione provinciale di Trento o Bolzano, dell'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

L'articolo 4 individua, invece, i casi di esclusione assoluta dall'obbligo di prestazione della garanzia, prevedendo che i requisiti soggettivi di affidabilità, per l'assolvimento dell'Iva con l'inversione contabile e senza prestazione di alcuna garanzia, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni:



Commercio estero

- a) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito Iva (ovvero chi ha dichiarato in dogana l'immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito Iva – codice regime 45);
- b) il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito Iva è un soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 (operatore economico autorizzato – Ae), oppure è esonerato ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Tuld).

L'esclusione "di diritto" dall'obbligo di prestazione della garanzia, in questi specifici casi, è motivata dalla circostanza che le operazioni di immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito Iva sono già assistite dalla autonoma garanzia prestata all'atto del vincolo al regime ai sensi del comma 4, lett. b) del più volte richiamato art. 50-bis, DI n. 331/93.

In relazione alle su esposte novità in materia di estrazione dei beni da un deposito Iva, per quanto di competenza, si ritiene conclusivamente opportuno porre in evidenza quanto segue:

- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva continuano ad essere effettuate senza pagamento dell'imposta previa prestazione di idonea garanzia ad essa commisurata. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti in possesso dello status di Ae e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 Tuld;
- il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b), deve continuare a comunicare al gestore del deposito Iva i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Pertanto, restano ferme le istruzioni fornite in materia da questa Agenzia, e richiamate anche dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate ⁽⁸⁾;
- viene attribuita una maggiore responsabilità al gestore del deposito Iva, il quale, com'è noto, era già solidalmente responsabile con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non fossero risultate osservate le prescrizioni all'uopo stabilite. Oltre a ciò, infatti, il comma 8 dell'articolo 50 bis in commento, come novellato dal citato DI n. 193/2016, stabilisce che la violazione degli obblighi di cui al comma 6 del medesimo articolo da parte del gestore del deposito Iva è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito Iva i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1. L'attività di vigilanza e controllo delle strutture territoriali di questa Agenzia sugli impianti doganali utilizzati anche come depositi Iva dovrà, pertanto, essere altresì orientata all'accertamento della conformità della gestione dei suddetti luoghi alle nuove disposizioni procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, anche alla segnalazione delle violazioni contestate all'ufficio delle entrate territorialmente interessato.

Codeste direzioni vorranno assicurare la massima diffusione, in ambito locale, della presente comunicazione, non mancando di segnalare eventuali problematiche che dovessero verificarsi nell'applicazione delle suddette disposizioni.

Note

- (1) *Sull'argomento, cfr nota prot. n. 137063 del 20/12/2016 di questa Direzione.*
- (2) *Ovvero, i beni non unionali immessi in libera pratica.*
- (3) *Con provvedimento 2 dicembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento da utilizzarsi per le operazioni effettuate a partire dal 1° marzo 2017.*
- (4) *Per le start up, il successivo comma 3 stabilisce che i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere con riferimento a periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data della loro costituzione.*
- (5) *Il comma 2 precisa che i versamenti si considerano altresì eseguiti nelle ipotesi di effettuazione del versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte nei ruoli.*
- (6) *Pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate*
- (7) *Ibidem*
- (8) *Cfr note prot. n. 84920 del 7/9/2011, prot. n. 113881 del 5/10/2011, prot. n. 127293/RU del 4/11/2011 e prot. n. 148047/RU dell'1/2/2012, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia; circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 e risoluzione n. 35/E del 20 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate*


GLI STRUMENTI DI CONFCOMMERCIO MILANO TRADIZIONE E INNOVAZIONE



RITIRA LA TESSERA 2017 PRESSO LA TUA ASSOCIAZIONE

135 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TERRITORIALI

La tua Associazione conosce il tuo settore di mercato e sostiene e tutela il tuo lavoro
nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza



Indice

STUDI

- L'impatto del credit crunch sulla dinamica del prodotto interno lordo **Pag. 119**

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia **Pag. 126**

- Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 127**

Studi

L'impatto del credit crunch sulla dinamica del prodotto interno lordo


Il quadro macroeconomico nelle sue proiezioni al 2017 e al 2018 non è entusiasmante.

Nella revisione delle stime di ottobre l'Ufficio Studi Confederale ha, infatti, rivisto leggermente al rialzo la previsione Pil 2017, da 1,0 a 1,1, ma ha corretto al ribasso quella del 2018, da 1,2 a 0,8.

Oltre alla fragilità strutturale del debito pubblico italiano, pesano sulle prospettive future l'easurirsi del programma di acquisti di titoli pubblici da parte della Bce e il rischio di attivazione della clausole di salvaguardia con gli incrementi delle aliquote Iva.

Uno scenario di incertezza che tende a compromettere la ripresa degli investimenti, la componente della domanda aggregata che in questi anni di crisi ha dato sicuramente il minor apporto al sostegno del prodotto.

Un effetto negativo sull'andamento degli investimenti potrebbe essere collegato alla contrazione del credito, che nelle statistiche bancarie risulta ben visibile tanto per l'Italia, quanto per la Lombardia durante il quinquennio 2011-2016. ►



Formazione / Studi

Il rapporto tra gli impieghi bancari destinati alle imprese e il Pil è, infatti, passato dal 60,4% al 51,7% in Italia e dal 76,3% al 63,8% in Lombardia, dove il peso del settore privato nell'economia è nettamente superiore a quello della media nazionale.

Un altro aspetto preoccupante delle difficoltà tutta italiana di accesso alle risorse finanziarie per lo sviluppo riguarda il mercato dei capitali, obbligazioni e azioni, nel nostro paese molto più limitato rispetto a quello disponibile in Germania e Francia.

La presenza di una quota elevata di micro imprese sul totale delle aziende limita la nostra possibilità di finanziare gli investimenti, facendo ricorso agli strumenti delle obbligazioni e delle azioni, e rende le nostre attività dipendenti dal credito bancario molto più di quanto non accada per le aziende europee dei paesi citati.

Resta da capire se la contrazione del credito bancario nel periodo 2011-2016 sia imputabile ad una spontanea diminuzione della domanda o sia dovuta a vincoli dell'offerta di credito.

Un contributo volto a cercare di chiarire questo aspetto proviene dall'analisi dell'Ufficio Studi Confederale, recentemente presentata al Forum Confcommercio di Cernobbio, che ha utilizzato un modello econometrico per individuare il fenomeno del credit crunch e misurarne l'intensità a partire dai dati dell'Osservatorio Confcommercio del credito.


I risultati dell'analisi riportano al centro dell'attenzione il tema del rapporto tra credito e piccole imprese, stimolando la riflessione sulle politiche da mettere in campo per superare le criticità di questa relazione.


La contrazione del credito è stata più ampia di quella del Pil

Nella lettura della dinamica del Pil emerge una prolungata riduzione del suo livello, che scende di oltre 4 punti percentuali nel biennio 2011-2013, per poi risalire nell'arco dei quattro anni successivi senza riuscire a raggiungere il livello di partenza.

In parallelo la situazione lombarda non è certo migliore, anzi, mentre la fase discendente va di pari passo con quella nazionale, nella fase successiva, di parziale ripresa, si materializza uno scarto dello 0,7% rispetto all'indice nazionale.

I numeri indice sono ottenuti a partire da valori concatenati in euro costanti del Pil con anno base 2010, rapportando tutti i valori della serie a quelli della base e moltiplicando il risultato per 100.






Formazione / Studi

Nell'analisi rivolta ai segmenti delle società non finanziarie e delle famiglie produttrici la situazione riguardante gli impieghi bancari non è certo più incoraggiante.

Dal 2011 al 2016 in Italia i prestiti bancari vengono ridotti di quasi 17 punti percentuali in tutto il territorio nazionale, da 102,2 del 2011 a 85,1 del 2016 con una differenza complessiva nelle erogazioni di 160 miliardi di euro.

La riduzione degli impieghi risulta ancora più pronunciata in Lombardia, dove la dinamica di questa variabile scende di oltre 18 punti, passando da un indice 2011 di 100,5 ad un valore di 82,3 nel 2016, da 265,7 miliardi a 217,3 miliardi, 48 miliardi di euro in meno, pari al 30% della flessione, che gli impegni bancari evidenziano sull'intero territorio nazionale, dato preoccupante se rapportato al peso della nostra regione sul Pil, che è il 21,5% nel 2016.



Questa maggiore contrazione degli impieghi rispetto al Pil si riflette negativamente sul rapporto tra le due grandezze, che a livello nazionale passa dal 60% al 52%, - 8 punti percentuali e a livello lombardo dal 76% al 64%, - 12 punti percentuali in meno.

La nostra regione ha, quindi, subito una contrazione del credito superiore a quella media nazionale.

I dati resi disponibili dall'Osservatorio sul credito Confcommercio indicano poi che è nettamente diminuita sia la percentuale di imprese che hanno chiesto un finanziamento, da 24,1% a 21,8%, sia la percentuale di imprese la cui richiesta è stata completamente accolta, dal 62,7% al 38%.


Una quota sempre più alta di aziende si è vista ridurre o negare la propria richiesta di finanziamento, anche se vi è stato un recupero rispetto ai valori minimi raggiunti nel 2013.

In particolare la quota di imprese che hanno chiesto un finanziamento è passata dal 10,8% al 21,8%, mentre il peso delle aziende con richiesta di finanziamento completamente accolta è aumentato dal 23,8% al 38%.

A fronte di questi significativi progressi nell'accesso al credito la situazione è rimasta lontana dal quadro di partenza e da una normalizzazione delle condizioni.

Il tema dei crediti deteriorati

Un aspetto cruciale delle relazioni tra istituti di credito e affidatari è rappresentato dalle sofferenze, i crediti che non possono essere ritenuti esigibili e che concorrono a svalutare lo stato patrimoniale delle banche.




Formazione / Studi

I vincoli stringenti che Basilea 3 pone alla capitalizzazione degli intermediari finisce per determinare una stretta relazione tra questa svalutazione dell'attivo e la riduzione delle risorse finanziarie destinate alla clientela.

L'indicatore elaborato dall'Ufficio Studi Confederale, quota percentuale delle sofferenze sul volume dei prestiti bancari, mostra come il fenomeno sia aggravato durante la recessione economica.

Nell'arco di tempo che muove dal 2008 al 2016 le sofferenze in percentuale dei prestiti erogati salgono inesorabilmente per l'insieme dei soggetti (linea rossa), evidenziando un sensibile rallentamento solo nell'ultimo intervallo di tempo.



Alla fine della sua corsa l'indice si attesta sotto l'11%, mentre per la categoria "altri soggetti" (pubblica amministrazione, società finanziarie e famiglie consumatrici) si ferma ben al di sotto del 5%.

Svetta, invece, al di sopra del 17% tanto per le famiglie produttrici, le micro imprese fino a 5 addetti, quanto per le società non finanziarie, le imprese con almeno 6 addetti.

Merita di essere sottolineato il fatto che si sia completamente azzerato rispetto al 2008 il divario esistente tra le famiglie produttrici (linea lilla) e le società non finanziarie (linea azzurra).

Il fenomeno delle sofferenze appare addirittura più grave in quest'ultima categoria, come si può constatare dalla posizione della linea azzurra rispetto a quella lilla in corrispondenza degli anni 2015 e 2016.

La nostra regione assorbe il 23,8 % dei crediti deteriorati di tutta Italia, una quota abbondantemente al di sopra del peso che la Lombardia riveste sul totale delle voci relative al numero di imprese e al numero di famiglie, che è pari al 18,7%.

Questa situazione è diretta conseguenza del fatto che l'economia lombarda è più sviluppata nel settore privato di quanto non lo sia l'Italia nel suo complesso e, quindi, subisce maggiormente il differenziale di crediti deteriorati tra la componente delle imprese e quella degli altri soggetti.



Formazione / Studi

Nella segmentazione dell'indicatore per tipologia di affidatari si osserva come la nostra regione detenga il 23,6% dei crediti deteriorati delle società non finanziarie, il 15,7% di quelle delle famiglie produttrici, e il 23,8% di quelli delle famiglie consumatrici.

Nella comparazione di questi valori con i rispettivi pesi sul totale delle imprese o delle famiglie si osserva:

- Un sostanziale allineamento delle quote lombarde dei crediti deteriorati e del numero di imprese: 23,6% contro il 23,2%.
- Una quota particolarmente elevata di crediti deteriorati delle famiglie consumatrici rispetto al loro peso demografico: 23,8% contro il 15,3%.
- Una divergenza che non può essere spiegata in ragione della diversa definizione della tipologia, che nella rilevazione di Banca di Italia è individuata dal limite di 5 addetti, mentre nella classificazione Istat delle imprese è definita dal limite dei 9 addetti.

Un modello econometrico per il credito bancario alle imprese

“L'obiettivo del lavoro è quello di stabilire se l'evoluzione del mercato del credito bancario in Italia prefiguri un credit crunch, ossia un calo dell'offerta di prestiti dovuto a vincoli interni alle stesse banche e non a una riduzione della domanda da parte delle imprese né all'incremento della rischiosità del prenditore” (Ufficio Studi Confcommercio - Il ritorno dell'incertezza e il ruolo del credito bancario, marzo 2017).

La risposta a questa domanda ha richiesto un approfondimento sul tema del credito alle imprese del terziario, avvalendosi dei dati resi disponibili da Occ, Osservatorio sul credito Confcommercio, per un campione composto da 984 imprese e utilizzando un modello econometrico.

L'Ufficio Studi Confcommercio ha stimato la domanda di credito bancario da parte delle imprese attraverso una funzione che assume il credito lordo come proxy (approssimazione) della domanda stessa.

$$(1) \quad \text{Credito Lordo}_{i,t} = \alpha + \beta_1 k_{i,t} + \beta_2 (\text{lending rate} - \text{risk free})_{i,t} + \beta_3 \text{INVMOL}_{i,t}^{(+)} + \beta_4 \text{INVMOL}_{i,t}^{(-)} + \beta_5 \text{turnover}_{i,t} + \sum_{j=1}^{11} \gamma_j \text{dummy_equity_ricavo}_{j,i,t}$$

Il termine tra parentesi (*lending rate* – *risk free*) rappresenta la differenza tra il tasso di interesse applicato dalle banche e il rendimento dei titoli privi di rischio, *InvMol* (rapporto tra investimenti e margine operativo lordo) approssima il fabbisogno di finanziamenti esterni dell'impresa, *turnover* rappresenta il volume dei ricavi, la sommatoria delle variabili *dummy* è ottenuta incrociando quattro classi di ricavo e tre classi di equity per catturare gli effetti congiunti della dimensione patrimoniale ed economica delle imprese sulla loro domanda di credito.


La variabile *InvMol* è stata distinta in due parti: *InvMol+*, quando entrambe le componenti del rapporto sono positive; e *InvMol-* quando una delle due componenti è negativa.

Le variabili *dummy* sono variabili binarie inserite solitamente nella regressione multivariata con lo scopo di catturare l'effetto di una componente qualitativa sul valore medio della variabile dipendente, andando a modificare l'intercetta.

I pedici *i,t* per ogni variabile indicano rispettivamente l'impresa e il tempo della rilevazione.

La combinazione dei due indici ha prodotto 4.920 record sui quali sono state stimate le significatività dei coefficienti della regressione al fine di ottenere un modello che si adattasse in maniera ottimale ai dati in analisi, producendo uno stimatore robusto della variabile dipendente (credito lordo).

Nell'applicazione del modello di regressione multivariata sono risultati diversi da zero le stime dei coefficienti relativi a costante, stock di capitale, (*lending rate* – *risk free*), *InvMol+*, mentre i valori assunti da *turnover* e *InvMol-* non sono risultati significativamente diversi da zero.



Formazione / Studi

Nel primo caso i regressori (le variabili indipendenti) sono risultati correlati alla variabile dipendente, il credito lordo, mentre nel secondo caso questa correlazione non è emersa.

Nella logica di funzionamento del modello il secondo passaggio è rappresentato dalla stima della domanda di credito per ogni elemento del campione, processando 4.920 osservazioni.

Il terzo passaggio consiste nel calcolo della differenza esistente tra il valore del credito lordo stimato, sotto le ipotesi del modello, e il valore del credito lordo osservato.

Alla fine lo scostamento tra impieghi effettivi e impieghi stimati, tra credito lordo stimato dal modello e osservato sulla base dei dati OCC, rappresenta l'intensità del credit crunch.

Alla fine di questo processo le informazioni ottenute hanno permesso di classificare tutti gli elementi del campione in tre classi di fatturato, individuando per ogni classe l'intensità del credit crunch, ossia lo scostamento tra il fabbisogno di credito e il credito effettivamente concesso.

- Nella classe di ricavi fino a 500.000 euro l'intensità del credit crunch è del 7,3 %
- Nella classe di ricavi da 500.000 a 1.500.000 è del 10,7%
- Nella classe di ricavi oltre i 1.500.000 euro è del 5,2%

Conclusioni

Il modello adottato ha permesso di stimare una domanda di credito superiore ai prestiti erogati, segnalando l'esistenza di restrizioni dal lato dell'offerta.

L'analisi dell'Ufficio Studi Confederale si conclude trasponendo il fenomeno del credit crunch sul prodotto interno lordo attraverso un modello di regressione lineare semplice, che pone il valore aggiunto della singola impresa del campione come variabile dipendente dal livello di credit crunch precedentemente calcolato.

Sulla base delle due serie di valori, il valore aggiunto e l'intensità del credit crunch per ogni impresa del campione, la regressione lineare semplice stima i parametri del modello; una volta ottenuto questo risultato è possibile imporre uguale a zero il credit crunch stesso e, quindi, definisce il valore aggiunto potenziale di ciascuna impresa.

"Il risultato ottenuto è da considerarsi puramente qualitativo, indica una perdita del valore aggiunto dovuta al credit crunch del 4,8%. Espandendo questo risultato a tutte le imprese del terziario di mercato, che valgono il 41% del valore aggiunto nazionale, e considerando che le microimprese valgono, sempre in termini di prodotto, il 29% del totale, si può stimare, che il credit crunch abbia ridotto, a parità di altre condizioni, il Pil italiano dello 0,6% nel corso dell'anno" (Ufficio Studi Confcommercio - Il ritorno dell'incertezza e il ruolo del credito bancario, marzo 2017).

Emerge un effetto tutt'altro che marginale in relazione all'intensità del credit crunch pari a "soli" 7 punti percentuali.

Questo limitato differenziale tra fabbisogno di credito e finanziamento ottenuto dagli istituti bancari compromette la crescita del Pil nazionale in maniera significativa.

In assenza della restrizione al credito stimata il prodotto interno lordo del nostro paese avrebbe segnato una crescita potenziale dello 0,6%, invece del modesto 0,1% effettivamente registrato.

Le condizioni di incertezza del quadro economico generale impediscono agli istituti bancari di commisurare il rischio alle specifiche caratteristiche dell'investimento delle imprese.

Le informazioni rese disponibili dall'Osservatorio sul credito Confcommercio hanno messo in evidenza la mancanza di correlazione tra le performance di redditività e il merito del credito concesso, che è sempre più sensibile all'incertezza sulle prospettive future e alla possibilità che un soddisfacente ritorno degli investimenti registrato in passato possa trasformarsi in una performance negativa futura.

Se non si rigenera un clima di fiducia fra i soggetti che operano nel mercato del credito, non si può pensare che le banche concedano crediti a rischi che non possono preventivamente valutare.

In particolare le micro imprese, pur esprimendo indici di produttività e redditività soddisfacenti, devono spesso fronteggiare crisi di liquidità, che le restrizioni del credito rendono più difficile superare.



Formazione / Studi

La sintesi di questa riflessione sul credito quale essenziale leva dello sviluppo è resa efficacemente con queste parole: “In conclusione, ricordando che l’analisi non ha mai obiettivi di attribuzione di responsabilità, si può ritenere che non necessariamente le restrizioni creditizie debbano essere causate da comportamenti opportunistici delle banche. È ben presente la consapevolezza dell’innalzamento dei requisiti di capitale di origine europea, al pari della consapevolezza che spesso la produzione di informazione da parte dei piccoli e piccolissimi imprenditori può risultare carente, tanto sotto il profilo della quantità quanto sotto quello della qualità, come si è già avuto modo di sottolineare. Il punto centrale è che il credito riveste un ruolo determinante per la crescita, e non solo economica, specialmente nel nostro paese. Per cui è necessario lavorare su questo tema senza pregiudizi, con impegno continuo, possibilmente cooperando tra controparti che hanno giustamente interessi differenti, il cui perseguimento però passa da una visione sistemica: sarà difficile per le banche tornare a un’adeguata redditività tagliando solo i costi; del pari, sarà difficile per le nostre imprese tornare a crescere, anche dimensionalmente, senza un efficace contributo del sistema bancario” (Ufficio Studi Confcommercio - Il ritorno dell’incertezza e il ruolo del credito bancario, marzo 2017).



Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Maggio 2014	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281	
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210	
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070	
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	- 0,093	- 0,070	
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	- 0,093	- 0,070	
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070	
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140	
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070	
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	1,002	0,752	
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559	
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280	
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140	
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209	
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070	
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070	
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093	
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000	
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000	
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000	
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	-0,171	-0,128	
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196	
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	-0,221	-0,165	
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	-0,307	-0,230	
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	-0,400	-0,300	
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	-0,393	-0,295	
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	-0,286	-0,215	
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	-0,093	-0,070	
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	-0,080	-0,060	
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	0,093	0,070	
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	-0,093	-0,070	
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	0,093	0,070	
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	0,394	0,295	
Media annua	100,2	101,6	100,4	98,5	100,3	100,4	98,7	99,9	100,5	100,8	100,9	100,4	99,9	-0,086	-0,065	
Gennaio 2017	102,2	102,1	100,7	99,4	100,3	100,6	100,4	98,3	100,3	100,3	100,9	100,9	100,6	0,903	0,677	
Febbraio	103,5	102,1	100,6	99,8	100,3	100,7	101,0	98,4	100,6	100,3	101,1	101,1	101,0	1,508	1,131	
Marzo	102,5	102,1	100,7	100,0	100,4	100,8	101,5	98,4	100,7	100,3	101,3	101,2	101,0	1,406	1,054	

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 [(99,7:106,5) x 1,071 x 100]-100



INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2014						
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98,0
Agosto	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Settembre	103,2	85,3	96,0	85,4	100,1	85,4
Ottobre	106,2	90,8	102,8	97,6	104,7	96,3
Novembre	100,3	82,1	98,1	90,0	99,3	88,6
Dicembre	124,5	116,6	134,2	125,6	128,8	123,9
2017						
Gennaio	98,7	79,2	97,4	84,0	98,1	83,1
Febbraio (*)	92,5	79,0	77,4	73,4	85,9	74,5

(*) Dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

